

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE
E DI DIPLOMATICA

PUBBLICATI A CURA
DELL'ISTITUTO DI STORIA MEDIOEVALE E MODERNA
E DELL'ISTITUTO DI PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

10

CAPPELLI EDITORE

I Landi di Piacenza nella prima metà del secolo XIV: ricchezza e prestigio di una grande famiglia

di M. RAFFAELLA POGGIOLI

Agli inizi del XIV secolo, la famiglia piacentina dei Landi¹, dopo l'ascesa

¹ La fonte primaria di questo studio è l'Archivio privato della famiglia Landi di Piacenza: Fondo Landi dell'Archivio Doria Pamphily di Roma, consultabile anche presso l'Archivio di Stato di Piacenza in copia microfilmata (citato F.L.). Questo ampio e ricco fondo pergameneo comprende atti pubblici e privati rogati tra il XII e il XVII secolo, ma vi sono anche atti più antichi (il primo risale all'865). La quasi totalità di tale documentazione archivistica si riferisce principalmente al ramo genealogico dei Landi di Bardi-Compiano, quello che derivò da Ubertino I conte di Venafro vissuto nel '200. La ultima rappresentante fu Maria Polissena Landi, morta nel 1679, che avendo sposato Giovanni Andrea II Doria, innestò il proprio ramo familiare, ormai esaurito, su quello dell'illustre casato genovese. Nel 1682, quando i Doria-Landi furono costretti a cedere in vendita ai Farnese, duchi di Parma e Piacenza, i feudi piacentini, l'archivio avito venne trasferito dal castello di Bardi, ov'era conservato da secoli, a Genova — allora residenza dei Doria-Landi — e unito con l'archivio vero e proprio dei Doria e con altro materiale archivistico, sempre dei Landi, proveniente dal castello di Compiano, da Bedonia e da altre località del dominio feudale landesco. A tutto questo si aggiunse posteriormente altro materiale proveniente da Milano, che era stata sede stabile degli ultimi Landi di Bardi. Nel secolo XIX, i Doria-Landi, che avevano assunto anche il nome della famiglia Pamphily di Roma, e che si erano trasferiti in questa città, dovettero per necessità di amministrazione generale dei loro beni farvi pervenire l'archivio genovese accostandolo a quello avuto in eredità dai Pamphily. Tra la seconda metà del XIX e i primi decenni del XX secolo si procedette ad un riordinamento generale che non tenendo conto dell'individualità storica dei singoli archivi ivi confluiti ne portò allo smembramento. Del Fondo Landi esiste una pubblicazione di regesti (alquanto sommari ed imprecisi) curata da R. VIGNODELLI RUBRICHI, *Archivio Doria Landi Pamphily, Regesti delle pergamene (865-1625)*, Parma 1984² (1968), utile come inventario, in quanto ricostruisce almeno sulla carta l'unità perduta del fondo. Per quanto riguarda le fonti edite: G. CODAGNELLO, *Chronicon Placentinum ab anno MXII ad annum MCCXXXV*, detti comunemente *Annales placentini guelfi*, in *Chronica Tria Placentina a Johanne Codagnello, ab Anonimo et a Guerino conscripta*, a c. di B. Pallastrelli, Parma (ex. off. Pietro

sociale dei secoli precedenti², si trovò obbligata ad impegnarsi a fondo per consolidare la posizione conseguita in città e nel territorio.

Ficcadori) 1859, in « Monumenta Historica ad Provincias Parmensem et Placentinam pertinentia », voll. III, pp. 1-108; ANONIMO, *Chronicon Placentinum ab anno MCCLIV ad annum MCCLXXXIV*, detti comunemente *Annales gibellini*, in *Chronica Tria*, cit., pp. 109-349; GUARINO, *Chronicon Placentinum ab anno MCCLXXXIX ad annum MCCCXXII*, in *Chronica Tria*, cit., pp. 350-425; G. MUSSO, *Chronicon Placentinum ab anno CCXXII usque ad annum MCCCCII*, in RR.II.SS., vol. XVI, pp. 442-634.

Studi: AA.Vv., *Le antiche famiglie di Piacenza ed i loro stemmi*, Piacenza 1979; AA.Vv., *Storia di Piacenza*, vol. II; *Dal Vescovo Conte alla Signoria (996-1313)*, Milano 1984; F. AOSTA, *Aspetti di vita materiale a Piacenza tra Due e Trecento*, in « Bollettino Storico Piacentino » (« BSP »), LXXX (1985), pp. 147-177; G. V. BOSELLI, *Delle storie piacentine*, Piacenza (Salvoni-Ghiglioni) 1793-1805, 3 voll.; P. M. CAMPI, *Dell'Historia ecclesiastica de civitate Placentie*, Piacenza 1651-1662, 3 voll.; P. CASTIGNOLI, *Ubertino Landi e l'ultima resistenza filo-imperiale sulla montagna piacentina (1267-1271)*, in « Archivio Storico per le Province Parmensi » (« ASPP »), XXVI (1974), pp. 241-252; L. CERRI, *La città medioevale. Torri gentilizie*, Piacenza 1912; Id., *Ubertino Landi conte di Venafro*, in « ASPP », XVII (1918), pp. 3-29; G. CHITTOLINI, *Infedazione e politica feudale nel ducato visconteo-sforzesco*, in « Quaderni Storici », n. 19, gennaio-aprile 1972, ed anche in Id., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado (sec. XIV e XV)*, Torino 1979, pp. 36-100; N. LUXARDO DE FRANCHI, *Cenni storici sui Luxardi*, in « Rivista Araldica », LVI, n. 2, Roma 1958, pp. 3-9; N. LUXARDO DE FRANCHI e E. SCAPIN, *La pace del 1290 di Ubertino Landi, i Luxardi e i Granelli con i Comuni di Piacenza e Bobbio*, in « ASPP », XI (1959), pp. 25-48; Id., *Il feudo di Casalzzone e Bedonia*, in « BSP », LV (1960), pp. 53-68; L. MENSI, *Dizionario Biografico Piacentino*, Piacenza 1899 (ediz. anastatica Bologna 1978-1980); S. MUSA, *Il castello di Montarsiccio*, in « BSP », L (1955), pp. 6-16; E. NASALLI ROCCA, *Feudi e famiglie feudali*, in « BSP », XVII e XVIII (1922-23), pp. 154-168 e pp. 24-32; Id., *Giurisdizioni ecclesiastiche e civili nella regione di Bardi*, in « ASPP », IV (1939), pp. 53-80; Id., *Il patriziato piacentino nell'epoca del Comune e della Signoria*, in AA.Vv., *Studi in memoria di A. Visconti*, Milano 1955; Id., *Giurisdizioni ecclesiastiche e civili a Compiano*, in « ASPP », VIII (1956), pp. 67-95; Id., *La rocca di Bardi*, in « ASPP », XIII (1961), pp. 172-194; Id., *I testamenti di Ubertino Landi*, in « ASPP », XVI (1964), pp. 77-102; Id., *Palazzi e torri gentilizie nei quartieri delle città italiane medioevali. L'esempio di Piacenza*, in AA.Vv., *Raccolta di studi in memoria di G. Soranzo*, Milano 1968, pp. 303-323; C. POGGIALI, *Memorie storiche di Piacenza*, Piacenza, 1757-1766, 12 voll.; P. RACINE, *Plaisance du Xème a la fin du XIIème siecle. Essai de l'histoire urbaine*, Lille 1977, (diffusione a stampa, Parigi 1979), 5 tomi (su questo lavoro si basano i successivi contributi di Racine alla AA.Vv., *Storia di Piacenza*, cit.); R. VIGNODELLI RUBRICHI, *Appunti per una storia della rocca di Bardi*, in « ASPP », XIII (1961), pp. 265-272.

² I Landi seguirono nella loro crescita l'iter comune alle più antiche casate nobiliari: anch'essi trovarono le loro origini al servizio del vescovo (forse come vicedomini del vescovo di Bobbio) quali vassalli per il nucleo originario dei loro possessi. Si trasferirono in città tra la seconda metà dell'XI secolo e la prima del XII, partecipando attivamente al governo del Comune come consoli e podestà. Sul problema delle origini vedi G. MUSSO, *Placentinae Urbis de nonnullarum Nobilium tum in ea tum per Italiam Familiarum descriptio*, in *Chronicon placentinum*, cit., col. 564; C. POGGIALI, *Memorie storiche*, cit., pp. 112-114; L. CERRI, *Ubertino Lando*, cit., p. 29; E. NASALLI ROCCA, *Il patriziato piacentino*, cit., pp. 287-336; Id., *Palazzi e torri*, cit., pp. 313-325; P.

Il momento storico era molto difficile; nel contesto di una generale instabilità politica italiana, la vita cittadina locale offriva un quadro confuso di insanabili lotte intestine, in cui spiccava il fallimentare tentativo di signoria degli Scotti (i più acerrimi avversari dei Landi), mentre si andava profilando all'orizzonte l'espansionismo dei Visconti di Milano, tesi a comprendere anche Piacenza nei loro domini.

La capacità di resistenza dei Landi ebbe un punto di forza nei legami che vennero mantenuti tra i vari gruppi familiari in cui era venuto articolandosi questo casato, configurato ormai come una tipica consorteria gentilizia.

Tra i rami più consistenti si possono ricordare quelli di Cerreto-Rivalta, degli Zanardi, dei Volpe, dei Barbarossa³, ma il principale fu quello dei Landi di Bardi-Compiano⁴ che ottennero, per questi loro feudi, da Giovanni Maria Visconti il titolo comitale nel 1405 e da Carlo V nel 1551 quello di principi.

Questo ramo deriva dal famoso conte Ubertino I (1220 † 1298), l'artefice delle fortune della famiglia, che alla sua morte lasciò agli eredi un vero e proprio impero economico da mantenere e consolidare portando avanti quella politica di potenza già da lui intrapresa.

Il prestigio sociale e la posizione politica assunti in città ebbero come base la ricchezza derivante dall'immenso patrimonio fondiario extra-urbano dei Landi e i rapporti da loro intrattenuti ad ogni livello con signori laici ed ecclesiastici, ma è chiaro che tutto quello che avevano acquisito lo avrebbero potuto mantenere solo conservando una posizione eminente nel governo cittadino. Il consolidamento della ricchezza fondiaria e del potere politico procedevano appunto di pari passo.

Il potere economico dei Landi si fondava, oltre che su beni situati in città, su vasti possedimenti fondiari, feudali ed allodiali, che si estendevano entro il territorio piacentino arrivando però ad inglobare anche parte dei territori di Bobbio, Pavia e Lodi.

Gli assi di questo vasto dominio fondiario sono individuabili attorno a tre punti: nell'alta-media Val Tidone, nella zona dell'alta Val Taro e Val Ceno e nella zona di pianura a nord-est di Piacenza, al di là e al di qua del

RACINE, *La nascita del Comune*, in AA.Vv., *Storia di Piacenza*, cit., p. 58; P. CASTIGNOLI, *Dalla podesteria perpetua di Oberto Pallavicino al governo dei mercanti*, in *Storia di Piacenza*, cit., p. 280.

³ Altri rami minori, dei quali si sa ben poco, furono quelli dei Bastardi, dei da Sala, dei da Alseno, dei da Centenaro, di Bonifacio, di Guglielmo II e dei Buchini. Vedi G. MUSSO, *Chronicon placentinum*, cit., col. 564; AA.Vv., *Le antiche famiglie di Piacenza*, cit., vedere sotto le varie voci.

⁴ Vedi in appendice la tavola dell'albero genealogico della famiglia.

Po, scendendo lungo la via Emilia fino ai confini coi territori di Cremona e Parma⁵. In queste terre la famiglia controllava castelli e villaggi, vantava innumerevoli diritti di pedaggio, di acque, di decime, di pascolo, di caccia e pesca ed aveva molti vassalli; inoltre esercitava diritti giurisdizionali, col mero e misto imperio e la « gladii potestas », amministrando la giustizia nelle cause civili e criminali, comprese quelle richiedenti la pena di morte.

Analizzando la ricca e varia documentazione del Fondo Landi, si possono conoscere i problemi di amministrazione e di gestione di questo patrimonio: si possono esaminare i tipi di contratti, i rapporti con gli affittuari e con i vassalli, l'azione dei procuratori, e così via. Ma risalta anche come il problema maggiore che i Landi dovettero costantemente affrontare in questo difficile periodo, fosse quello di mantenere integri i propri beni dall'invasione di scomodi vicini, che erano poi, per la maggior parte, avversari politici. Per farvi fronte, i Landi cercarono legittimazioni presso i sovrani che scesero in Italia nella prima metà del '300: Enrico VII nel 1312, Ludovico il Bavaro nel 1327, Giovanni di Boemia nel 1331, ottenendo riconferme tanto solenni quanto di scarsa efficacia pratica⁶. Per la tutela dei loro diritti si rivelò infatti molto più valido l'appoggio dei Visconti di Milano, dei quali essi furono fedeli sostenitori, collaborando attivamente al concretizzarsi delle mire milanesi su Piacenza, che dal '36 venne annessa saldamente ai domini viscontei.

L'azione capillare portata avanti dai Landi nella tenace difesa dei loro possessi disseminati in zone eccentriche rispetto alla città, del territorio piacentino, ebbe modi peraltro diversi, a seconda delle zone e località interessate.

I beni in città

I Landi si trovavano soldamente insediati nel cuore di Piacenza nella zona nord-orientale (vicinie di S. Maria del Cario, S.S. Giovanni e Paolo, S. Lorenzo) che fronteggiava il Po e le loro case confinavano con quelle della famiglia rivale dei da Fontana, insediata a nord-ovest⁷.

⁵ Pare che i Landi vantassero possessi anche nell'Italia centro-sud: nel 1258 Ubertino I ricevette da Manfredi, re di Puglia, il comitato del Venafrò (Molise), che poi gli fu riconfermato nel 1267 da Corradino di Svevia, con l'aggiunta di dodici baronie e del contado del Molise. Nuovamente, il 25 ottobre del 1312, Enrico VII con privilegio da Firenze, confermò ad Ubertino II i beni del comitato che gli erano stati sottratti da Roberto d'Angiò. P. CASTIGNOLI, *Dalla podestaria perpetua*, cit., p. 283; L. CERRI, *Ubertino Landi*, cit., pp. 34-36; vedi la pergamena (perg.) 1583 del Fondo Landi (d'ora in poi F.L.).

⁶ Vedi le perg. 1584, 1640, 1646, 1653 del F.L.

⁷ NASALLI ROCCA distingue l'area urbana in quartieri controllati dalle quattro squadre

Come tutti i membri di famiglie nobili, anche i Landi abitavano nelle tipiche case-torri, con logge e balconi, che emergevano in altezza dal tessuto urbano, segno concreto di potere politico e di prestigio sociale, ma anche con utile funzione difensiva nelle interminabili lotte cittadine tra le fazioni nemiche⁸. Il Cerri⁹ ha individuato due torri appartenenti ai Landi: una al crocevia tra via Sopramuro e la chiesa di S. Michele, chiamata appunto « Torrione Landi », e vi aveva trovato resti di archi, porte e finestre risalenti al XII secolo; l'altra, all'angolo tra via Dogana e la chiesa di S. Lorenzo, nell'ex palazzo Landi — costruzione della prima metà del XV secolo, oggi sede del tribunale — che fu abbattuta nel 1842 e apparteneva molto probabilmente all'antichissimo castello della famiglia, distrutto quasi totalmente nel 1259 dopo la cacciata di Ubertino I e poi ricostruito¹⁰. Negli anni immediatamente successivi alla morte del conte tale abitazione-fortezza doveva essere inagibile poiché i suoi nipoti risultano risiedere in una non meglio precisata *domus*. Infatti, nel 1342, al posto del castello detto « del conte » vi era un *guasto*, circondato ancora dai fossati che dovevano collegarlo alla cinta muraria della città¹¹.

La *domus* sopra menzionata è probabilmente la stessa che nel 1336 risultava abitata dal solo Manfredi Landi, essendo morti gli altri fratelli; era situata nella vicinia della Chiesa Maggiore e dotata di un portico e di una loggia sotto i quali si svolgevano negozi vari, come ad esempio, prestiti e pagamenti¹². Nel 1350, mentre l'erede di Manfredi, Ubertino, risultava

cittadine; oltre alle « classi » dei Landi e dei Fontana, vi erano anche quelle degli Anguisola nella zona sud-est e degli Scotti a sud-ovest; *Palazzi e torri*, cit., pp. 303-310.

⁸ F. AOSTA, *Aspetti di vita materiale*, cit., p. 151.

⁹ L. CERRI, *La città medioevale. Torri gentilizie*, cit., p. 5.

¹⁰ Il CAMPI riferisce che nel 1278 il conte Ubertino abitava di nuovo nel suo castello nella vicinia dei SS. Giovanni e Paolo, entro la città; *Dell'istoria ecclesiastica*, cit., vol. II, p. 122. Di questo castello, circondato da fossati e situato appunto nella vicinia dei SS. Giovanni e Paolo, sull'odierna area delle carceri, fa menzione il conte Ubertino in alcuni codicilli al suo testamento, raccomandando agli eredi una cura particolare per la sua conservazione: « ... volo, iubeo ecc... quod prefati mei heredes seu aliqui eorum seu alicuius eorum descendentes non possint seu valeant nec alicui eorum liceat seu licitum sit vendere, donare, alienare seu in alio quoquo titulo, ingenio seu iure transfere castrum quod appellatur castrum comitis positum in civitate Placentie in vicinia Sanctorum Johannis et Pauli nec aliquem eius partem... », vedi perg. 1462 del F.L.

¹¹ Il *guasto* fu affittato per quindici libre di buon olio d'oliva all'anno; « ... de quodam guasto super quo consuevit esse castrum quod apelatur castrum comitis, positum in vicinia Sanctorum Johanni et Pauli, cum fossis que sunt circumquaque ipsum guastum, cui coheret a duabus strata, ab alia monasterium Sanctorum Johannis et Pauli, ab alia strata in parte et in parte dictum monasterium ... »; vedi perg. 1705 del F.L.

¹² « ... in domo nobilis viri domini Manfredi de Lando comitis et militis ... » (perg. 1670); « ... subtus portichum domus abitacionis domini Ubertini de Lando, posite in vicinia Maioris ecclesie ... » (perg. 1838, 1708, 1709, 1710, 1711, 1757); « ... subtus loziam domus domini Manfredi de Lando militis ... » (perg. 1737, 1770); « ... super

ancora residente nella vicinia del Duomo, suo cugino Galvano, figlio di Corrado, abitava poco distante nella vicinia di S. Giovanni *de Domo*¹³.

Le case dei Landi a Piacenza, pur subendo nel tempo vari spostamenti¹⁴, si collocavano tutte nei punti nevralgici della vita cittadina, vicino alla piazza maggiore, centro della vita politica e attorno al Duomo, centro della vita religiosa¹⁵. Ma i loro più antichi insediamenti si trovavano nella vicinia di S. Maria del Cario¹⁶. In questa zona, prospiciente alla piazza maggiore, furono costruiti la chiesa ed il convento di S. Francesco che sorsero entro l'area occupata da alcuni immobili donati nel 1278 ai frati minori dal conte Ubertino I.

L'ampiezza del potere e del prestigio sociale assunti dalla famiglia in città è legata anche alla gestione di alcuni importanti cespiti fiscali pubblici che

pontile domus infrascripti Ubertini de Lando militis, filii condam domini Manfredi de Lando militis vicinie Maioris ecclesie Placentie ... » (perg. 1847 e 1851).

¹³ Vedi la perg. 1847. Purtroppo non possiamo sapere se la separazione delle residenze sia stata o meno anteriore ad una divisione patrimoniale avvenuta nel 1342 (vedi nota n. 34), però sicuramente, al momento della morte di Corrado, i figli di questi dovevano stare presso lo zio Manfredo nella casa della vicinia del Duomo.

¹⁴ Come ci riferisce il Musso, i più antichi insediamenti dei Landi erano situati nella vicinia di S. Maria del Cario: « De principiis et nobilitatibus illorum de Lando. In uno angulo valde occulto quod in nostra lingua dicitur andedo, in quo angulo est Ecclesia S. Mariae de Cairo, et dicitur S. Maria de Cairo, propter illos nobiles de Cairo qui fuerunt aedificatores dictae Ecclesiae. Et dicitur, quod illi de Lando sic appellantur ab isto andeto, quia antiquitus fuerunt Bobienses, Nobiles tamen quia Vicedomini. Ex istis duo fuerunt qui iverunt ad studium, et effecti sunt iudices; et quia morabantur in illo andito, dicebantur iudices de Andito ... »; *Chronicon placentinum*, cit., col. 564. Da qui si spostarono nel castello nella vicinia dei SS. Giovanni e Paolo e poi nella casa della vicinia del Duomo.

¹⁵ Nel capitolo della cattedrale troviamo come canonici Corrado, figlio di Galvano e Bernardo Zanardi Landi. Anche i rami minori della consortereria dei Landi erano consistentemente presenti nell'area urbana: i Landi di Cerreto-Rivalta possedevano case nella vicinia di S. Maria del Cario, adiacenti a quelle già ricordate del ramo maggiore, nonché nella vicinia di S. Antonino e in quella di S. Eufemia (vedi perg. 1600, 1705, 1901). Gli Zanardi avevano numerose proprietà nella vicinia di S. Ilario, mentre Cabrino di Bonifacio Landi possedeva una casa nella vicinia del Duomo, che lasciò in eredità ad Ubertino di Manfredo nel 1348. Per altri membri della consortereria possiamo conoscere solo la zona di residenza: Achazino Barbarossa nella vicinia di S. Paolo, Raffaele di Surleone Landi nella vicinia di S. Croce, Oddino Volpe nella vicinia di S. Giovanni e Guglielmo Volpe in quella di S. Savino (vedi le perg. 1791, 1831, 1835, 1838, 1840 del F.L.).

¹⁶ Nella documentazione archivistica, per quanto riguarda i beni posseduti dai Landi a Piacenza, si fa genericamente riferimento a « quanto di affittato c'è in città ». Per la zona di S. Maria del Cario si specifica invece la tipologia di alcuni immobili: un casamento semi diroccato ed alcune case in muratura con tetto di coppi e con bora (cantina o bottega in cui si svolgeva il lavoro degli artigiani); vedi le perg. 1393, 1394, 1705 e 1731 (questa ultima è trascritta in appendice).

garantivano lucrosi introiti, quali la percezione dei pedaggi a Piacenza e dintorni, sia per le vie di terra (cioè per le persone che entravano o uscivano dalle porte), sia per quelle delle acque del Po e della Fodesta (cioè per le merci transitanti sui ponti o attraverso il fiume)¹⁷. Il possesso del diritto sulle acque del Po garantiva il controllo della più importante arteria padana di traffico ed era stato concesso ad Ubertino I nel 1257 dall'alleato ed amico Oberto Pallavicino, allora signore di Piacenza, col consenso del consiglio generale della *Societas Mercatorum et Paraticorum*¹⁸. Era stato poi riconfermato da Pisa, nel marzo del 1313, da Enrico VII, col riconoscimento che dal tempo del marchese Oberto Pallavicino le esazioni erano sempre state effettuate dai discendenti di Ubertino I a nome del suddetto marchese¹⁹.

Benché i Landi continuassero a considerarsi i legittimi possessori del pedaggio, quando, tra il 1322 e il 1336, Piacenza fu sotto il dominio della fazione filo-papale, essi vennero sostituiti nel relativo godimento da alcuni loro avversari politici, Galvano Fulgosi e Francesco Scotti, che esercitavano il diritto a nome della Chiesa²⁰. Nel 1342 il diritto era però di nuovo appannaggio dei Landi, che lo esercitavano tramite loro rappresentanti esigendo, nella piazza del Comune il pedaggio del Po e presso il ponte della Fodesta

¹⁷ P. CASTIGNOLI, *Dalla podestaria perpetua*, cit., pp. 281-285. La Fodesta era un canale navigabile che si dipartiva dal punto di confluenza del Trebbia col Po e dopo aver lambito la città si gettava di nuovo nel Po alla Mezzana del Vescovo, accanto a Mortizza; P. RACINE, *Lo sviluppo dell'economia urbana*, in *Storia di Piacenza*, cit., p. 86.

¹⁸ Nella perg. 1521 del F.L. sono riportati in copia un privilegio dell'ottobre del 1250, datato da Foggia, di Federico II che concedeva al marchese Oberto Pallavicino, suo vicario generale in Lombardia, il potere di esigere pedaggi, telonei e gabelle, ed un altro atto del 31 dicembre dello stesso anno, da Piacenza, nel quale il Pallavicino stabiliva l'esazione del pedaggio a Piacenza per le persone transitanti e per le mercanzie trasportate sul Po e la Fodesta, precisandone gli importi: 30 denari piacentini per una soma di fustagno o tela portati da Genova a Piacenza e viceversa, 12 denari per tutte le persone di Lombardia e 24 denari dalle altre, e se passano poi per Fiorenzuola non devono versare nessun altro pedaggio per some di ferro, piombo, stagno, per drappi grossi e per drappi tedeschi; 3 denari per ogni moggio di sale, 12 denari per ogni vaso di pesci salati, 6 denari per un mezzarollo di anguille salate, 12 denari per un vaso di formaggio, 6 denari per una soma di galle roze (materia tintoria), 24 denari per ogni *burchio* di pesci, 6 denari per una *vegiolla* di vino, 12 denari per ogni nave di rape, di legno, di fieno; 12 denari per una *vegiolla* di mosto, 2 denari per ogni *molla* (? pietra da macina) selvatica, 3 denari per ogni *molla* domestica; 33 denari per una soma di cotone, di pepe, di pezze di panni di lana ultramontani; 22 denari per ogni soma di lana grossa e di grossi panni; 12 denari sia alla entrata che all'uscita per ogni soma di qualunque altra cosa e 6 denari per ogni soma di raso e lino.

¹⁹ Nel maggio dello stesso anno Ubertino II chiedeva al giudice delle cause civili di Pisa di rendere di pubblico dominio la concessione imperiale del pedaggio (nonché tutta la documentazione ad essa inerente) facendo leggere da un nunzio del Comune i privilegi nelle piazze della città, alle porte per le quali si diramavano le strade verso Piacenza e tutta la Lombardia (vedi perg. 1587 del F.L.).

²⁰ Vedi la perg. 1740 del F.L.

quello per le imbarcazioni che vi attraccavano, ma la riscossione veniva fatta anche vicino alla casa degli stessi Landi²¹. Nel 1342 il podestà Giovanni da Besozzola ordinò loro di sospendere l'esazione²²: essi obbedirono, ma nel 1348, facendosi forti dell'appoggio di Luchino Visconti, signore di Piacenza, cercarono di ottenere la restituzione dei pedaggi sostenendo di esserne stati ingiustamente privati²³. Non conosciamo l'esito della causa, ma è probabile che sia risultata loro favorevole, visto che tali pedaggi comparivano ancora tra i possessi dei Landi nel 1350²⁴; si fa presente che essi potevano vantare diritti d'acqua, di pesca e di pedaggio anche sul fiume Lambro, una delle vie fluviali di collegamento tra i territori piacentino e milanese²⁵.

I beni nell'alta-media Val Tidone

Il possesso di terre nella zona dell'alta e media Val Tidone, ad ovest del territorio piacentino, aveva un'importanza fondamentale perché consentiva il controllo delle vie di comunicazione tra Piacenza e Genova, permettendo inoltre di mantenere i contatti con la filo-imperiale Pavia, che fu sempre una sicura alleata della fazione dei Landi²⁶.

In questa zona la consorterìa vantava diritti feudali su numerosi villaggi e castelli, nel cui territorio aveva anche vasti possedimenti immobiliari: si trattava di Zavatarello, Lazzarello, Verde, Montacuto dei Rossi, S. Albano, Romagnese, Nibbiano, Montelungo, Monfalcone, Ruino, Figino, Durbecco (poi Trebecco), Perducco, Casale, Bozzola, Grotta, Totonenzo, Monforte e Pietracorva (Val Staffora), Fortunago, Acquaria, Vicobarone, Poggio d'Albaretto (questi ultimi nella media Val Tidone), Vallarenzo, Pecorara, Marzonago, Busseto, Corneto e Caprile (questi più spostati a sud verso la Val Luretta).

Il conte Ubertino I aveva acquistato la maggior parte dei castelli, coi relativi diritti sui vassalli dipendenti — antichi possessi del vescovo di

²¹ Sappiamo anche che i Landi controllavano spesso i loro ufficiali interrogandoli di persona sull'ammontare delle entrate (vedi la perg. 1815).

²² L'ordine di sospensione deve essere successivo al mese di maggio; infatti in questo mese il giudice Sagino *de Inzinieris*, vicario del podestà, dava ragione ai Landi nella causa sorta tra questi e un certo Giovanni *de Mombriano* che si rifiutava di pagare 10 soldi piacentini per due navi cariche di legname che aveva condotto sotto Piacenza per il Po (vedi la perg. 1740).

²³ Vedi la perg. 1815 del F.L.

²⁴ Vedi in appendice la perg. 1853 del F.L. I diritti d'acqua sul Po ed i pedaggi sul Po e sulla Fodesta vennero sempre mantenuti in comune tra i vari membri della famiglia anche in seguito alle due divisioni patrimoniali (vedi la nota n. 34).

²⁵ Vedi la perg. 1462 e in appendice la perg. 1731.

²⁶ I Landi nelle vicende politiche cittadine si distinsero sempre come capi dichiarati della fazione imperiale-viscontea.

Bobbio e dalla seconda metà del XII secolo sottoposti all'alta giurisdizione del Comune di Piacenza²⁷ — nel 1264 dal vescovo Alberto Landi (di un ramo collaterale della famiglia) per 6.500 lire genovesi — vendita ratificata nel marzo del 1317 dal capitolo della Chiesa di Bobbio²⁸ — mentre nel 1263 era stato investito dal Comune di Piacenza, con il consenso del vescovo di Bobbio, del castello di Zavatarello²⁹. Successivamente la famiglia ottenne per questi beni riconferme e reinvestiture da potenti signori italiani, come i Visconti, o da re e imperatori che erano usualmente molto generosi nel concedere diplomi e privilegi, dietro lautissimi compensi, ai loro fedeli sostenitori.

Agli anni 1319-22 risalgono i riconoscimenti di Galeazzo Visconti, allora signore di Piacenza, per il possesso Landi su Montacuto dei Rossi, Zavatarello, Verde, Monfalcone, Durbecco e Bozzola³⁰. Appare interessante rilevare, attraverso tali documenti, il pieno esercizio del potere da parte di Galeazzo Visconti che, in quanto *dominus generalis*, nominava personalmente castellani, soldati e stipendiari per la difesa di questi fortificati, pur dietro l'affermazione di agire a nome dei legittimi signori — i Landi — e di non volerne pregiudicare i diritti³¹. Tuttavia la particolare cura e l'interessamento del Visconti per tali località non sono che una riconferma della loro grande importanza strategico-militare.

Nel luglio del 1327, con diploma da Milano, Manfredo Landi fu investito da Ludovico il Bavaro dei castelli di Val Tidone con territori, giurisdizioni ecc. e col mero e misto imperio³²; nel febbraio del 1331, con diploma da Bergamo, Manfredo ottenne da Giovanni re di Boemia la concessione in feudo perpetuo di Zavatarello con pieno dominio e giurisdizione³³.

Nonostante questi riconoscimenti, i Landi dovettero trovare delle difficoltà nel controllo di tali territori: infatti da un documento del 1352, in cui è elencato un gruppo di castelli e villaggi della Val Tidone spettanti di diritto

²⁷ P. CASTIGNOLI, *Ubertino Landi e l'ultima resistenza filo-imperiale*, cit., p. 245.

²⁸ Nella ratifica sono elencati i luoghi e castelli di Ruino, Grotta, Totonenzo, Perducco, Durbecco, Lazzarello, Nibbiano, Corneto, Montacuto, Montarso, Verde, Figino con giurisdizioni e vassalli di patronato della chiesa di Bobbio, esclusi i redditi per la curia di Verde; vedi perg. 1601 del F.L.

²⁹ P. CASTIGNOLI, *Il governo dei mercanti*, cit., p. 285 e vedi anche le perg. 776, 785, 749 del F.L.

³⁰ La legittimità di questi possessi fu sempre riconosciuta basandosi sulla vendita del 1264. Il riconoscimento avveniva tramite la simbolica cerimonia della consegna delle chiavi fatta dal castellano a qualche rappresentante della famiglia, che a sua volta, le riaffidava a questi affinché custodisse il castello e ricevendo il giuramento di fedeltà.

³¹ Vedi le perg. 1612, 1619, 1620, 1621, 1623 del F.L.

³² C. POGGIALI, *Memorie storiche*, cit., vol. V, p. 215.

³³ Per questa occasione il Poggiali commenta: « Il Landi buon politico dovette sapere a qual auge di potenza e grandezza era per venire questo re in Italia e quindi per avventura adoperarsi per procacciarsi l'amicizia e protezione dello stesso » in *Memorie storiche*, cit., pp. 231-232 e vedi perg. 1653 del F.L.

ad Ubertino, figlio di Manfredò, risulta che al momento di una divisione patrimoniale avvenuta nel 1342³⁴, gran parte di questi beni non appartenevano effettivamente ai Landi, ma che se ne presupponeva un prossimo recupero, non ancora portato a termine nel maggio del 1352³⁵. Essi infatti erano in contrasto con i marchesi Malaspina di Oramala (castello situato in Val Staffora, poco distante da quelli di Val Verde e di Zavatarello): nel 1350 avevano promosso una causa nei loro confronti per avere la restituzione (pienamente accordata con sentenza finale del 1352) dei castelli e villaggi di Monfalcone, Verde con tutta la sua valle, Montalbano e Bozzola. I marchesi avevano approfittato della momentanea debolezza dei Landi, determinata dal passaggio di Piacenza in campo papale (anni '20), per scacciarne Corrado e Manfredò che tenevano quei luoghi a nome di Galeazzo Visconti³⁶.

Tenaci antagonisti dei Landi furono anche alcuni membri della famiglia dei da Fontana³⁷: Giovanni Malvicini, Dondaccio Malvicini e Giovanni

³⁴ Credo sia opportuno accennare alle vicende patrimoniali-ereditarie della famiglia Landi in questo periodo: alla sua morte, nel 1298, il conte Ubertino I stabilì una rigida successione in linea maschile e nominò suoi eredi i nipoti Ubertino, Manfredino, Corradino e Federichetto, sotto la tutela della loro madre Marsegina Scotti (moglie del defunto Galvano, figlio di Ubertino I) e di Alberico da Boli (appartenente ad una famiglia di fedeli vassalli del conte) in quanto tutti ancora minorenni. Il patrimonio veniva dunque gestito unitamente dai discendenti maschi: così fecero i suddetti nipoti divenuti maggiorenni, ed anche l'ultimo sopravvissuto di costoro, Manfredò, collaborò concordemente con i nipoti Corrado, Galvano e Manfredò, eredi di suo fratello Corrado. Solo nel 1342 si ebbe una divisione dei beni ed una frattura nella loro amministrazione; a Manfredò andarono i castelli e le località di Zavatarello, Ruino, Verde, Durbecco, Lazarello, Corneto, Grotta, Nibbiano, Tetonenzo, Perducco, Ruino con tutte le pertinenze, i diritti, le giurisdizioni e i vassalli, le terre di Castelnuovo di Roncaglia, Alseno, Guardamiglio, Contessa e nell'Oltrepò, i diritti sul fiume Lambro, tutte le case affittate a Piacenza, il pedaggio sul fiume Chiavenna, le terre a Caselle del Po, Roncarolo, Ruvinerge, Porcarie, Arsura, S. Nazzaro, S. Pietro in Cerro, Casalmaggiore, Polignano, Monticelli ed in ogni altro luogo al di qua del Po dal fiume Arda verso Pavia. Galvano e fratelli ricevettero invece la rocca di Bardi, il castello di Casalzone, la corte di Bedonia, Pietracervaria, le corti di Grezzo e di Scopolo, il castello di Compiano e Borgotaro, con tutte le terre, diritti, giurisdizioni che avevano in Val Taro e Val Ceno e ad Alseno e Miraguarda, al di qua del Po oltre l'Arda verso Parma (vedi in appendice la perg. 1731). Nel 1348 Manfredò trasmise la sua parte al figlio Ubertino che nel 1350 fece da arbitro nell'ulteriore divisione dei beni stabilita tra i suoi cugini Corrado, Galvano e Manfredò. Pur tra questi frazionamenti restò sempre appannaggio comune la gestione dei pedaggi esatti a Piacenza sulla piazza del Comune e di quelli esatti per le imbarcazioni transitanti sul Po e al ponte della Fodesta, simboli concreti dei legami che si volevano mantenere entro il sempre più ampio gruppo familiare: vedi le perg. 1390 (si tratta del testamento di Ubertino I, edito da NASALLI ROCCA, *I testamenti di Ubertino Landi*, cit., p. 99), 1461, 1462, 1824, 1851 e 1853 (quest'ultimo è trascritto in appendice).

³⁵ Vedi le perg. 1867, 1868, 1869 del F.L.

³⁶ Vedi le perg. 1842, 1872 del F.L.

³⁷ I Fontana furono una famiglia capitaneale. Proprietari di beni nella Val Tidone e nella zona di Castel S. Giovanni, vennero a stabilirsi in città nell'XI secolo, nella zona

Dente, i quali, malgrado i già ricordati riconoscimenti di Galeazzo Visconti a favore dei Landi, vennero investiti nel 1320-1337 (e ne ottennero la riconferma nel 1343) dal vescovo di Bobbio, dei castelli di Durbecco e Monterosso³⁸. Frequenti furono infatti le controversie tra le due famiglie a causa dei continui reciproci soprusi³⁹.

Sempre nella stessa zona i Landi dovettero dividere terre e giurisdizioni con il ramo dei da Fontana residenti a Lazzarello⁴⁰, anch'essi feudatari del vescovo di Bobbio, ma con costoro la convivenza sembra essere stata più pacifica⁴¹.

Può essere interessante seguire le vicende del castello di Zavatarello, il centro più importante della zona, che con la sua rocca ben munita fu uno dei capisaldi di Ubertino I nella lotta contro il Comune, come lo fu in seguito per il nipote Manfredò⁴².

Fatto assediare da Alberto Scotti nel 1290⁴³, venne ceduto per 8.000

nord-ovest di influenza guelfa. Si divise in cospicui rami: Malvicini, Paveri, della Rocca (di Olgisio), Leccafarina ecc.; RACINE, *Il comune aristocratico*, in *Storia di Piacenza*, cit., p. 10; NASALLI ROCCA, *Il patriziato piacentino*, cit., p. 299.

³⁸ Vedi la perg. 1617 del F.L.

³⁹ Nel 1339 si contesero il territorio di Ruino, che con sentenza arbitrata fu riconosciuto spettante a Manfredò. Nel 1343 i da Fontana nominavano dei procuratori per sostenere i loro diritti su Durbecco. Nel 1351, con Saggio da Nibbiano ed altri si lamentavano per le sottrazioni di fieno perpetrate a loro danno da Ubertino Landi castellano di Durbecco e in tale causa presentarono testimonianze intese a ricostruire i limiti precisi dei confini tra i territori di Durbecco e Nibbiano per dimostrare che i loro possessi nel territorio di Durbecco datavano da molti anni e che perciò l'azione di Ubertino era illegittima. Sempre nel 1351 Ubertino denunciò a sua volta ruberie ed atti di intimidazione contro i propri contadini e lavoranti, attuate da Dondaccio Malvicini tramite i suoi fattori e i castellani di Moncosacco. In quest'ultimo caso le testimonianze prodotte intendevano dimostrare il continuo possesso dei Landi (dal 1339 al 1351) sul territorio di Ruino. Vedi CAMPI, *Dell'istoria ecclesiastica*, cit., vol. II, p. 94; vedi la perg. 1861 del F.L.

⁴⁰ Vedi le perg. 1680 e 1835 del F.L. Da un atto del 1339 risulta infatti che i fratelli Amato e Rainaldo da Lazzarello *de Fontana* si divisero i beni dei loro fratelli morti intestati: ad Amato andarono diritti giurisdizionali e terre nei territori di Lazzarello, Romagnese, Durbecco, Nibbiano, Zavatarello, Perducco e quanto c'era oltre il Tidone Moronengo verso Lazzarello; a Rainaldo andarono Pecorara, Marzonago e quanto c'era dal Tidone Merlingo verso Marzonago e a Busseto, Corneto e Caprile.

⁴¹ Infatti non abbiamo notizie di particolari dissidi, risulta solo che un certo Corrado da Lazzarello contrasse debiti con i Landi; vedi la perg. 1518 di F.L.

⁴² CERRI, *Ubertino Lando*, cit., p. 15; CASTIGNOLI, *Ubertino Landi*, cit., p. 247.

⁴³ Com'è noto, Alberto Scotti appartenne alla più ricca e potente famiglia di banchieri-commercianti piacentini. Fu signore di Piacenza, con l'appoggio della *Societas Mercatorum et Paraticorum* di cui era rettore, dal 1290 al 1307 e ancora ad intervalli nel 1307-9-12. Vedi per notizie sugli Scotti: AA.V.V., *Le antiche famiglie*, cit., p. 332; NASALLI ROCCA, *Palazzi e torri*, cit., p. 308; CASTIGNOLI, *Dalla podestaria perpetua*, cit., pp. 291-292; P. RACINE, *Una grande figura di signore italiano: Alberto Scotti (1252-1318)*,

lire imperiali al Comune, che nel 1291 ne fu investito in perpetuo dal vescovo di Bobbio⁴⁴. Nel 1298 era però ancora ricordato tra i beni lasciati in eredità dal conte Ubertino, ma nel 1304 pare fosse nuovamente tornato sotto il controllo del Comune⁴⁵. Nel 1307 vi si rifugiò una parte dei fuorusciti piacentini sostenitori dei Landi e di Vicecomite Pallavicino⁴⁶ e nell'aprile dello stesso anno Ubertino II, ritornato al potere in città, ottenne dal consiglio generale l'annullamento della vendita del 1290 e dell'investitura successiva; dalla documentazione risulta che non fu mai versata la cifra pattuita per la vendita e di conseguenza il castello spettava sempre di diritto ai Landi. Contemporaneamente, i rettori del Comune resero ufficiale il possesso già effettivo di Ubertino II su Zavatarello e Verde⁴⁷ con la motivazione di alleggerire il Comune dalle spese di mantenimento di capitani e soldati (che Ubertino anticipava di tasca sua) e per ricompensarlo della fedeltà e dei servizi prestati.

Sul castello di Zavatarello continuarono ad accampare diritti gli Scotti: nel 1312, nei capitoli della pace tra le fazioni stabilita a Piacenza da Galeazzo Visconti si dovette decidere circa la legittimità delle pretese avanzate sul castello sia da Alberto Scotti, sia da Ubertino II⁴⁸; nel 1326, Francesco Scotti, figlio di Alberto, mandato dai piacentini ad Avignone come ambasciatore, si lamentava presso il papa che Manfredo Landi, fautore dei figli dell'eretico Matteo Visconti, occupasse da vent'anni, risiedendovi, il castello di pertinenza degli Scotti, sottraendone le ricche rendite (350 fiorini all'anno)⁴⁹. Ed ancora nel 1336, nei capitoli della pace stabilita tra la parte di Azzone Visconti e quella degli Scotti, si decise che un giudice prendesse in considerazione le pretese nuovamente avanzate da Francesco Scotti su Zavatarello⁵⁰.

in « BSP », LXXVI (1981), pp. 143-185; ID., *La signoria di Alberto Scotti*, in *Storia di Piacenza*, cit., pp. 333-345; ID., *La città verso la signoria*, in *Storia di Piacenza*, cit., pp. 306-314; ID., *La città nel XIII secolo*, in *Storia di Piacenza*, cit., pp. 221-222.

⁴⁴ Con questa cessione forzata Alberto Scotti garantì più a se stesso che al Comune il controllo della fortezza; N. LUXARDO DE FRANCHI e E. SCAPIN, *La pace del 1290 di Ubertino Landi, i Luxardi e i Granelli con i Comuni di Piacenza e Bobbio*, cit., p. 28; POGGIALI, *Memorie storiche*, cit., t. VI, p. 10.

⁴⁵ Pare che il merito di questo andasse a Bernardo di Mazzucco Landi che infatti nel 1305 fu ricompensato dai rappresentanti del Comune con assegnazioni di grano e terre; BOSELLI, *Delle storie*, cit., vol. I, p. 226.

⁴⁶ GUARINO, *Chronicon Placentinum*, cit., p. 356.

⁴⁷ La cessione avvenne con tutti i diritti, col mero e misto imperio e la « gladii potestas »; vedi le perg. 1550 e 1549 del F.L.

⁴⁸ BOSELLI, *Delle storie*, cit., vol. I, p. 244.

⁴⁹ POGGIALI, *Memorie storiche*, cit., vol. VI, p. 211.

⁵⁰ « Item cum dominus Francischus Scotus dicat se ius habere in castro Zavatarello et pertinenciis pronunciavit dictus arbiter (Giacomino *de Cassio* da Val di Taro) quod ad postulacionem dicti domini Francischi vel eius procuratoris fiat sibi de hoc iusticia sumaria

Alquanto insolita e travagliata fu in questo periodo, anche la storia del castello di Durbecco: oltre alle contraddittorie conferme ed investiture (del vescovo di Bobbio ai da Fontana e di Galeazzo Visconti ai Landi), nel 1322 il castello risulta venduto da Manfredo e Corrado Landi, per 100 lire piacentine, ad Oberto Carbono, con tutti i diritti e le giurisdizioni, ma nel 1342 è di nuovo elencato tra i beni della famiglia. Poi tra il febbraio e l'aprile del 1348 Ubertino, figlio di Manfredo, lo ricevette in feudo dal Comune di Pavia⁵¹; poco dopo lo subinvestì ad un certo Zanotto Codecase di Piacenza ed infine rinunciò all'investitura ma continuando evidentemente a mantenerne il possesso reale⁵². La sola ipotesi plausibile che spieghi l'avvicinarsi delle diverse infeudazioni è forse quella relativa alla posizione stessa di Durbecco, situato appunto in un'area di attrito e molto contesa tra i territori delle città di Pavia, Piacenza e della diocesi di Bobbio.

Per quanto concerne la gestione del patrimonio fondiario, i contratti di investitura, in fitto perpetuo o a tempo determinato, che per le proprietà di altre zone sono molto numerosi, qui mancano quasi completamente⁵³. Ma tale lacuna, considerando anche le evidenti difficoltà affrontate dai Landi per conservare tali possessi, non va interpretata, a mio vedere, come mancanza di un loro effettivo dominio su questi territori: non solo, come si è già ricordato, essi furono qui sempre presenti per difendere i propri interessi, anche i più minuti, nelle cause legali con gli scomodi vicini, ma sappiamo anche che Manfredo abitò spesso a Zavatarello; rimangono inoltre le testimonianze di cospicui investimenti in acquisti fondiari a Lazzarello e specialmente a Romagnese, nel borgo, castello e territorio⁵⁴.

Tra i confinanti delle terre dei Landi vi erano nelle zone di Romagnese e Lazzarello grossi proprietari come gli Spelti, i da Pecorara⁵⁵, i da S. Loren-

et de plano sine strepitu et figura iudicii et quod iusticia suadebit execucioni mandetur per dictum dominum Azonem. »; vedi la perg. 1673 del F.L.

⁵¹ In questo documento in cui si afferma che Durbecco apparteneva alla diocesi di Pavia, l'investitura che venne fatta per il simbolico canone annuo di un gallo bianco, fu motivata come ricompensa per i servizi che Ubertino aveva reso alla città di Pavia e alla fazione dei Beccaria. Ubertino promise di non muovere guerra a Pavia e di lasciar passare liberamente i pavesi con le loro merci; vedi la perg. 1811 del F.L.

⁵² Vedi le perg. 1622, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816 del F.L.

⁵³ Tranne in due casi: nel 1345 Oberto da Corneto fu investito di tre appezzamenti di terreno a Montecatino e nel 1349 l'investitura, a favore della chiesa di S. Albano di Romagnese, riguardava case e diversi appezzamenti di terra nella stessa Romagnese e a Lazzarello che Oberto *de Achilli*, prete della suddetta chiesa, aveva precedentemente venduti ad Ubertino Landi (Vedi perg. 1767, 1834, 1835).

⁵⁴ Tra gli acquisti vi è anche quello di un ottavo della torre dei da S. Lorenzo, per sole 2 lire piacentine, con la corte e sedime pertinenti (vedi perg. 1788, 1798, 1865, 1872, 1884, 1885).

⁵⁵ I da Pecorara, tra le più antiche famiglie nobiliari piacentine, dettero costantemente

zo⁵⁶, i da Fontana da Lazzarello, i da Concorrezzo⁵⁷ i *de Ursonibus*⁵⁸, gli Ansaldo, i marchesi Malaspina, il monastero di S. Colombano di Bobbio, il Comune di Piacenza oltre ad una fitta e consistente media-piccola proprietà⁵⁹.

La posizione di potenza e autorità dei Landi nella Val Tidone dovette motivare la richiesta di protezione della popolazione del Comune di Castelletto di Val Luretta, che si era appunto rivolta nel 1336 a Manfredò ed Ubertino per avere sostegno e difesa sia nei confronti di forestieri sia delle milizie comunali piacentine — segno evidente della piaga rappresentata dalle continue scorrerie delle fazioni in lotta — promettendogli un tributo annuo di 25 lire piacentine⁶⁰.

I beni nelle alte Vallate del Taro e del Ceno

Nell'area diametralmente opposta alla Val Tidone, a sud-est del territorio piacentino, l'altro polo del dominio territoriale dei Landi comprendeva tutta la zona appenninica dell'alta Val Taro e dell'alta Val Ceno, anch'essa strategicamente molto importante perché permetteva di controllare le vie commerciali con la Riviera Ligure nonché la via Francigena che, passando per Borgotaro, scendeva a Lucca.

In questa regione la penetrazione della famiglia era cominciata agli inizi del '200 con Guglielmo I e Giannone⁶¹, poi il conte Ubertino I negli anni 1253-56 intensificò gli acquisti e soppiantò poco alla volta la più antica

consoli al Comune, ebbero vari rappresentanti nei capitoli della cattedrale e di S. Antonino e furono tra i banchieri finanziatori della VII crociata; RACINE, *Plaisance*, cit., vol. II, p. 503 e vol. III, p. 816 e 885; NASALLI ROCCA, *Il patriziato piacentino*, cit., p. 302.

⁵⁶ I da S. Lorenzo, nobile famiglia piacentina, dettero numerosi membri al capitolo della cattedrale; RACINE, *La Chiesa piacentina nell'età del Comune*, in *Storia di Piacenza*, cit., pp. 363-364.

⁵⁷ I membri della numerosa famiglia dei da Concorrezzo, abitanti a Romagnese, sembrano essere stati particolarmente legati ai Landi; infatti nel 1348 Lucotto da Concorrezzo, facendo testamento nominò suo erede Ubertino Landi, qualora si fossero estinti tutti gli altri eredi (vedi la perg. 1826 del F.L.).

⁵⁸ Francesco *de Urso* fu procuratore dei Landi in varie occasioni (vedi le perg. 1693, 1704, 1717, 1718 del F.L.).

⁵⁹ I nomi più ricorrenti sono: Zaperone, Zacone, Giovanni delle Caselle, Guglielmo Quadrelli, i fratelli di Costalta, Giacomo da Molino ecc.

⁶⁰ Vedi la perg. 1671 del F.L.

⁶¹ Costoro furono i protagonisti di numerosi acquisti nei territori di Bedonia, Casalzzone, Montarsiccio, Gravago ecc. e di relative investiture feudali; POGGIALI, *Memorie storiche*, cit., t. V, p. 151; AA.VV., *Le antiche famiglie*, cit., p. 251.

feudalità locale⁶² fino ad ottenere nel gennaio del 1258, dal Comune di Piacenza, per 6.000 lire piacentine, la cessione di tutti i diritti giurisdizionali e fiscali sulle terre e castelli delle suddette vallate. Tale cessione rimase al fondo di tutte le rivendicazioni avanzate in seguito dai Landi su Bardi e Compiano fino al secolo XVIII⁶³. Puntualmente essi ebbero solenni ed ampie riconferme imperiali: da Enrico VII, il quale il 25 ottobre 1312, da Firenze⁶⁴, riconobbe loro tutti i possessi — ottenuti per donazione, compravendita o ad altro titolo da vassalli e feudatari nelle suddette Valli — e concesse inoltre diritti giurisdizionali, quello di tenere carceri e l'immunità fiscale da Piacenza (restarono validi solo i gravami imposti dai Landi)⁶⁵. Altra riconferma, concessa a Manfredo e nipoti per i castelli di Borgotaro e di Bardi con tutta la Val Taro e Val Ceno, venne da Ludovico il Bavaro, il 28 novembre 1327⁶⁶.

I Landi ebbero qui i vassalli più fidati: i Luxardi (Val Taro), i Granelli (Val Ceno), i da Cugolo, i da Gravago e i da Calamello e sempre qui ebbero, nei momenti in cui erano espulsi dalla città, dei capisaldi nelle roccaforti di Bardi, Grezzo, Compiano, Gravago, ecc...

Nella divisione patrimoniale del 1342⁶⁷ la maggior parte del territorio di queste due vallate andò ai fratelli Corrado, Galvano e Manfredo, tranne i castelli di Pietranera, Montarsiccio e Noceto che furono dati allo zio Manfredo.

I possedimenti landiani nell'alta Val Taro erano concentrati nei territori del castello di Compiano e della sua pieve (Monteravini, Casinamala, Cabruna, Castelletti, Carniglia), a Bedonia e nella sua corte (Castegnola, Cavignana, Isola, Burrio), a Borgotaro, ad Albareto e nei castelli di Casalzone, Tarsogno e Noceto con la relativa corte (quest'ultimo situato sul medio corso del Taro).

I Landi tenevano in feudo dal vescovo di Piacenza le terre di Casalzone e della curia di Bedonia, dietro corresponsione di un canone annuo di 34 lire piacentine⁶⁸ che nel 1350, pur avendo già suddiviso tra loro i beni,

⁶² CASTIGNOLI, *Il governo dei mercanti*, in *Storia di Piacenza*, cit., p. 281.

⁶³ CHITTOLINI, *Infedazioni e politica feudale*, cit., p. 80.

⁶⁴ L'investitura venne ricevuta, anche a nome dei fratelli, da Ubertino II, che si era recato dall'imperatore per presentargli rimostranze sulla situazione politica piacentina; POGGIALI, *Memorie storiche*, cit., t. VI, p. 96.

⁶⁵ Vedi la perg. 1584 del F.L.; con questo atto iniziò la perpetua separazione fiscale-giurisdizionale delle due vallate da Piacenza, presupposto fondamentale per la formazione dello « Stato Landi » che avrà qui il suo cuore.

⁶⁶ In questa occasione fu Manfredo Landi a prestare giuramento di fedeltà anche a nome dei nipoti e ad essere investito col *baculum* (perg. 1640 del F.L.).

⁶⁷ Vedi nota n. 34.

⁶⁸ Può essere interessante seguire la strategia utilizzata dai Landi per inserirsi in questi luoghi: nel 1219 il vescovo di Piacenza investiva in perpetuo Guglielmo Landi di metà

i fratelli Corrado, Galvano, e Manfredo si impegnarono a continuare a pagare in comune⁶⁹. Tali terre erano state subinvestite dai Landi alla famiglia dei Luxardi nel 1278⁷⁰. È probabile che i tradizionali rapporti di amicizia con questa famiglia di antichi e fedeli vassalli si siano andati incrinando nel corso del 300: venendo meno la necessità di una stretta alleanza militare, se da una parte i Landi cercavano di limitare l'importanza dei Luxardi — che con i loro feudi controllavano l'accesso a Compiano, centro amministrativo della vallata — dall'altra questi vassalli tendevano a svincolarsi dall'obbligo di fedeltà feudale vanificandolo mediante usucapione e non rispettando i pagamenti dei canoni. Infatti nel 1341 ebbe luogo un processo alla fine del quale il giudice del banco del Cervo⁷¹ immise Manfredo Landi e nipoti in possesso di metà del castello e terre di Casalzone, delle terre e dei villaggi di Carniglia e della corte di Bedonia, già feudi dei Luxardi⁷².

Malgrado quanto sopra, i rapporti con i Luxardi non erano però ancora

della corte di Bedonia e dava l'altra metà a Giovanni Confalonieri; nel 1224 l'erede di Giovanni Confalonieri cedeva ad Ubertino la sua investitura a saldo di un debito, cessione sancita dal vescovo di Piacenza al quale il Landi rendeva un omaggio feudale, sebbene simbolico, di un capriolo. Infine nel 1278 Ubertino confermava ai Luxardi l'investitura del 1224; N. LUXARDO DE FRANCHI e E. SCAPIN, *Il feudo di Casalzone e Bedonia*, cit., p. 66.

⁶⁹ Vedi la perg. 1855. Sappiamo che nel 1299 il vescovo di Piacenza, Alberico Visconti, cedette temporaneamente, col permesso del papa, il fitto reso dai Landi, assieme ad altri fitti di suoi vassalli, a Grimerio Visconti tesoriere di Bajoux per restituire a questi un prestito (perg. 1516).

⁷⁰ I Luxardi appartennero assieme ai Granelli, Platoni, Rossi e da Ena al vasto gruppo consortile dei Malaspina, frazionatosi appunto in questi nuclei minori con nomi autonomi. Il clan familiare dei Luxardi detenne gran parte dell'alta Val Taro della quale erano stati signori fin dal XII secolo. Il centro dei loro possessi fondiari, che giungevano fino alla Val Nure, era il castello di Montarsiccio oltre a quelli di Pietranera, Casaletto e Pietrarcervaria. Nel '200 trovarono conveniente allearsi coi sempre più potenti Landi, che si stavano inarrestabilmente espandendo in questa zona, divenendo loro vassalli e sostenendoli fedelmente nelle loro lotte. Il conte Ubertino I li raccomandò nel suo testamento ai nipoti e pare che questi morisse nel loro castello di Montarsiccio da cui vennero infatti rogati gli ultimi codicilli al testamento (perg. 1390, 1461, 1462 del F.L.). Lo stipite comune dei Luxardi, Granelli, Platoni ecc. è ritenuto un certo *Plato de Platis* vissuto nell'XI secolo. Al consorzio gentilizio dei Luxardi appartennero dunque anche i Granelli, altra potente casata filo-imperiale (come i Luxardi), con possessi feudali nella Val Taro e Val Ceno: NASALLI ROCCA, *Il patriziato piacentino*, cit., p. 305; N. LUXARDO, *Cenni storici sui Luxardi*, cit., pp. 3-6; AA.Vv., *Le antiche famiglie*, cit., p. 265; CASTIGNOLI, *Ubertino Landi*, cit., p. 243; S. MUSA, *Il castello di Montarsiccio*, cit., pp. 10-12.

⁷¹ La giurisdizione civile a Piacenza era affidata a due giudici: quello del Banco del Cervo con giurisdizione su una parte della città (porta S. Antonino, porta S. Lorenzo e porta Nuova) e del distretto (decurie di Oltre Nure e Oltre Arda) e quello del Banco del Grifone con giurisdizione sulle porte di S. Brigida, Garivera, di Milano e sulle decurie della zona tra Nure-Trebbia e Oltre Trebbia.

⁷² Vedi la perg. 1728 del F.L.

così apertamente conflittuali come lo diventeranno nel secolo successivo⁷³. Nel 1345, infatti, i figli di Corrado ratificarono e confermarono l'investitura del 1278 agli eredi dei Luxardi⁷⁴; vi furono anche nuove investiture con le quali questi ultimi ottennero l'usufrutto dei beni tenuti in precedenza da altre famiglie⁷⁵.

Molto importante fu per i Landi il possesso del pedaggio⁷⁶ di Compiano e del suo territorio perché veniva esatto sulla strada che portava da Borgotaro a Compiano e a Bedonia; era questo uno dei passaggi obbligati, e perciò frequentatissimo, per il commercio con il Tigullio, Chiavari, la Val di Vara ed i porti di Lerici-Luni⁷⁷.

Si deve forse ai cospicui introiti di tale pedaggio il fatto che il comune di Piacenza ne bloccasse momentaneamente nel 1340 l'esazione e aprisse un'inchiesta per accertare la legittimità dei diritti landiani. Nel processo che seguì i numerosi testimoni presentati dai Landi si trovarono concordi nel dichiarare: a) che questi ultimi avevano ottenuto *ab antiquo* (si dice già prima del passaggio di Corradino di Svevia) la concessione del pedaggio dall'abate del monastero di S. Paolo di Mezzano Scotti (Val Trebbia); b) che la riscossione del pedaggio avveniva da lungo tempo (da più di quaranta anni) senza contrasti attraverso vari emissari dei signori⁷⁸, che lo esigevano dai mercanti della zona, ma anche da quelli provenienti dalla Toscana e dalla Liguria; c) che era di « fama pubblica » non solo nelle zone circostanti, ma perfino a Genova e a Chiavari, esserne i Landi i legittimi possessori. Dopo tali testimonianze che dimostrarono in modo inoppugnabile il continuo e pacifico esercizio dei diritti di pedaggio da parte dei Landi nella zona di Compiano, il podestà di Piacenza, nell'agosto del 1340, ne riconfermò pienamente la legittimità⁷⁹.

⁷³ LUXARDO DE FRANCHI e SCAPIN, *Il feudo di Casalzone e Bedonia*, cit., p. 65.

⁷⁴ Vedi la perg. 1763 del F.L.

⁷⁵ Nel 1301 Castella, figlia naturale di Sacho Luxardi ricevette metà delle terre che aveva il fu Castegnola a Castegnola per il canone annuo di 7 soldi e 6 denari piacentini; nel 1303 Merciano Luxardi ricevette la tenuta di Carniglia che prima era di Paganaccio da Selva ed altri, per il canone annuo di 15 soldi piacentini; nel 1346 Guglielmo Luxardo da Prato ebbe in feudo del terreno a Monteravini per uno staio di grano all'anno (perg. 1514, 1523, 1762 del F.L.).

⁷⁶ Gli importi del pedaggio erano i seguenti: 12 denari per ogni soma di galle, 12 denari per ogni asina carica di frumento, biade o legumi, 9 denari per ogni porco, bue o vacca; 12 denari per ogni soma di vino, 6 denari per ogni soma di sale, una moneta di Tournai per ogni soma di stagno, ferro, piombo e d'ogni altra cosa (perg. 1698 del F.L.).

⁷⁷ NASALLI ROCCA, *Giurisdizioni ecclesiastiche e civili nella regione di Bardi*, cit., p. 78.

⁷⁸ Tra i nomi di questi agenti dei Landi troviamo Francesco, conte di Bardi, Giovanni Luxardo arciprete di Montarsiccio, Francesco Volpe Landi, Bastardino Landi, Oberto de Cagnano notaio e vari loro fattori e affittuari.

⁷⁹ Vedi le perg. 1698 e 1700 del F.L.

Per quanto concerne la gestione di queste terre, i Landi preferirono nettamente il contratto di cessione in affitto o feudo perpetuo⁸⁰ attraverso il quale, nei primissimi anni del '300, prevalse la tendenza a mantenere una linea di continuità familiare — nel rispetto delle ultime volontà di Ubertino I —, riconfermando cioè ai figli i possessi dei padri⁸¹; ma verso la metà del secolo compaiono anche investiture a persone diverse dalle usufruttuarie precedenti⁸². Solo nel febbraio del 1300 troviamo un contratto a fitto limitato: Marsegina Landi a nome dei figli (in quanto loro tutrice e curatrice), concedeva in fitto per quattro anni tutti i frutti, proventi, diritti e fitti dei beni in Val Taro (esclusi quelli di Cavignana e Bedonia) a Guido *de Vivo* da Campo di Val Taro, ad Amadeo Ferrario e Giovanni *de Cassio* (questi ultimi due erano notai di Borgotaro), per il canone annuo di 50 lire piacentine. Si trattò evidentemente di una soluzione momentanea per alleggerire in parte Marsegina dal peso dell'amministrazione della cospicua eredità, delegando questa parte del patrimonio alla cura scrupolosa e più diretta di persone indubbiamente abili (notai), fidate e residenti in loco⁸³.

Manca, in genere, negli atti di investitura la specificazione del numero e dell'estensione degli appezzamenti di terreno, ma si parla genericamente di « tenute » (termine che ricorre solo per questa zona) delle quali non si elencano neppure i confini; forse si trattava di cessioni in blocco di entità terriere ben definite, già da tempo costituenti delle unità produttive di una certa estensione e con parti diversificate (terre prative, boschive, coltivate, con ruscelli, case, vigne ...) ⁸⁴. Anche qui si verificarono casi di piccoli proprietari locali che trovarono conveniente, per porsi al sicuro sotto la protezione signorile o forse per motivi economici, vendere le proprie terre ai Landi per

⁸⁰ Nella perg. 1662 del F.L., si specifica che l'investitura era fatta « iure feudi et ficti in perpetuum »; ciò dimostra che i due termini avevano allora significato equivalente.

⁸¹ Ad esempio: Agnesina e Malgarina, figlie naturali di Bonaccio da Albareto, vennero riconfermate nella tenuta del padre situata ad Albareto (della quale Bonaccio era stato investito dal conte Ubertino) con un lieve aumento del canone (da 4 soldi e 8 denari a 5 soldi). Vedi le perg. 1496 ed anche 1504 e 1536 del F.L.

⁸² Nel 1333 Giacomo di Pagano Ughi ricevette in feudo a Tarsogno, per il canone simbolico di due libbre di cera, la tenuta che prima aveva Calvo da Tarsogno; nel 1346 Guglielmo di Giovanni de Biate da Barbignorezza ricevette in feudo terre a Casinamala, che prima erano tenute in fitto da Cicio da Pessina e ancor prima da Oberto da Borgotaro; vedi le perg. 1662, 1767 ed anche 1697, 1803 e 1793.

⁸³ Nel documento si specifica che ai notai fu concesso il diritto di locare e dare in fitto queste terre; ma la loro funzione doveva ampliarsi anche ad una sovrintendenza delle terre contigue: infatti nel maggio del 1300 li troviamo muovere causa, in veste di procuratori dei Landi, contro un affittuario insolvente che aveva terre ad Isola, cioè nella pieve di Bedonia, esclusa dunque dall'ambito di terre loro concesse in fitto (perg. 1483 del F.L.).

⁸⁴ Vedi le perg. 1514, 1523, 1536, 1662, 1697, 1789, 1793 del F.L.

riceverle poi in feudo⁸⁵, ma generalmente, come risulta dalle coerenze, si mantenne ben viva la piccola e media proprietà creando un fitto mosaico attorno ai possessi landiani⁸⁶: a questa fascia di possidenti apparteneva parte degli affittuari⁸⁷.

Tutti i canoni di affitto in denaro (la maggior parte), in natura o misti (rarissimi) dovevano essere consegnati, alle scadenze prestabilite nei centri maggiori, cioè a Borgotaro, Bedonia e Compiano dove risiedevano i gastaldi dei signori e quando i pagamenti ritardavano per più anni i Landi erano pronti a ricorrere al podestà della Valle⁸⁸ per far valere i loro diritti. Ciò accadde, ad esempio, nel 1300 allorché mossero causa al notaio Pagano da Isola perché non versava il canone (7 lire piacentine) da cinque anni; o nel 1343 quando i Landi richiesero ed ottennero, di rientrare in possesso delle loro terre a Cabrana, affittate ad uno del posto, certo Armano, insolvente da più di vent'anni⁸⁹.

I rapporti delle popolazioni locali con i signori dovevano essere buoni, basati su un reciproco aiuto e sostegno: sappiamo che gli uomini di Bedonia avevano promesso ai Landi un prestito di 200 fiorini d'oro; d'altra parte i signori intervenivano per difendere i loro protetti in difficoltà con la giustizia urbana: nel 1352 Galvano Landi diede la propria fideiussione, obbligando i suoi beni, a due uomini di Carniglia che dovevano presentarsi al giudice dei malefici a Piacenza⁹⁰.

Nell'alta Val Ceno i castelli dei Landi erano situati lungo la valle del

⁸⁵ Vedi la perg. 1787 del F.L.

⁸⁶ Tra i nomi dei confinanti non compare alcuna famiglia di una certa importanza, troviamo ad esempio: Arduino da Isola, Gazolo dai Castelletti, Guido da Cabrana e molti altri di questa località, Guglielmo da Rivocecco, Guglielmo Oliario ecc.

⁸⁷ Dagli atti del processo per il pedaggio di Compiano veniamo a sapere che tra gli affittuari dei Landi, che deposero come testimoni, alcuni possedevano beni per 100 fiorini (Oberto *de Perpeno* da Cavignana e Gerardo *de Valdenuce*), altri per 100 lire piacentine (Cocio da Pissina) o per sole 10 lire (Bonifacio da Costalta).

⁸⁸ La carica di podestà della Val Taro (o di Compiano) e delle terre dei Luxardi e Granelli — già instaurata dal Comune nel 1218 per amministrare i piccoli comuni delle vallate organizzati in federazioni — venne rimessa in vigore, all'inizio del '300, dai Visconti che volevano riordinare e pacificare queste valli. In un capitolo della pace del 1336 tra i fuoriusciti e la parte degli Scotti si stabilì che il podestà della Val Taro doveva essere accompagnato da un giudice e da quattro servitori ed avere un cavallo, pagati dal Comune di Piacenza, e che doveva avere piena giurisdizione (perg. 1673 del F.L.). A costui si ricorreva per comporre dissidi concernenti specialmente diritti su terre, che prima erano risolti con le armi: RACINE, *Plaisance*, cit., vol. III, p. 940; NASALLI ROCCA, *Giurisdizioni ecclesiastiche e civili*, cit., p. 78; LUXARDO DE FRANCHI e SCAPIN, *Il feudo di Casalzone e Bedonia*, cit., p. 53.

⁸⁹ Vedi le perg. 1504 e 1726 del F.L.

⁹⁰ Vedi le perg. 1855 e 1874 del F.L.

torrente Lecca (affluente di sinistra del Ceno) e lungo il primo tratto del corso del Ceno stesso fino all'altezza di Rugarlo, e comprendevano il castello di Monte Corneto e il monte Senno con tutta la Val Lecca, nonché Tasola, Carisio, Fontana Chiosa, Carpana, Sidolo, Dugara, Stradella, Bardi, Pietrara, Tosca, Ponticelli e Rugarlo.

Il centro più importante della vallata era senza dubbio la rocca di Bardi; munitissima e sovrastante il borgo, permetteva di controllare le strade provenienti dalle Valli del Nure, del Trebbia-Aveto, del Taro, la Val D'Arda e il tratto da Lavagna e Genova⁹¹. Ubertino I aveva iniziato nel 1253 ad acquistare la rocca col suo territorio dai conti di Bardi⁹², ma costoro non si rassegnarono ad una posizione subordinata e cercarono, specialmente in questo periodo, di riaffermare i loro antichi diritti trascinando quelli che erano ormai i legittimi possessori in continue cause legali⁹³. Nel 1299 Guglielmo e Giovanni da Calamello chiamarono ancora in giudizio i Landi accampando diritti su alcune terre sottostanti alla rocca⁹⁴. La causa si trascinò fino al 1303 quando, pare spontaneamente, i da Calamello, per porre fine alla lite, lasciarono libere le terre contese, dichiarandole pertinenti ai Landi⁹⁵.

Nel gennaio 1346 Manfredo Landi supplicava Luchino Visconti⁹⁶ di inter-

⁹¹ NASALLI ROCCA, *Giurisdizioni ecclesiastiche e civili nella regione di Bardi*, cit., p. 2.

⁹² Nel 1253 Ubertino I aveva ottenuto da Opizzo conte di Calamello (ovvero di Bardi) in affitto perpetuo la parte che questi possedeva della rocca (il possesso della fortezza e i relativi diritti erano suddivisi in numerose porzioni tra i vari conti di Bardi) con tutti i diritti e terre pertinenti in Val Ceno e così aveva continuato a rilevare le altre porzioni dai vari membri della consorteria di questi conti, fino all'ottenimento della cessione da parte del Comune nel 1257 (vedi perg. 527, 692, 1353, 1624, 1651, 1648, 1652, 2398, 2003, 2443 del F.L.). I conti di Bardi, consorteria franca o forse longobardo-arimannica, appartenente al ceppo obertengo, si erano divisi in vari rami sparsi per la Val Ceno e la Val d'Arda: i Gazzii, i da Calamello, gli Ascherii, i Rossi, i Facini e i conti di Vidalta. Essi furono vassalli vescovili sulla strada di comunicazione con la Liguria, Lunigiana e Toscana. Nel 1185 avevano giurato fedeltà al Comune ricevendo in feudo la rocca di Bardi; ma cominciarono un'inevitabile decadenza politica dalla metà del '200, dopo una dura sconfitta inflitta loro da Oberto Pallavicino; NASALLI ROCCA, *Il patriziato*, cit., p. 306; ID., *Giurisdizioni ecclesiastiche e civili nella regione di Bardi*, cit., p. 6; ID., *La rocca di Bardi*, cit., p. 173.

⁹³ Già nel 1277 era sorta una vertenza tra i conti di Bardi ed Ubertino I, protrattasi per più di un anno, alla fine della quale vennero convalidati gli acquisti del Landi e condannati i conti ad una pena pecuniaria; VIGNODELLI RUBRICHI, *Appunti per una storia della rocca di Bardi*, cit., p. 266.

⁹⁴ Queste terre erano state date in feudo perpetuo al conte Ubertino I, insieme alla dodicesima parte della rocca di Bardi, dal padre di Guglielmo e Giovanni da Calamello; egli gliene aveva affidata la custodia col mero e misto imperio, unitamente alle angarie esigibili nella piazza del mercato e al pedaggio del Ceno.

⁹⁵ Vedi le perg. 1476 e 1524 del F.L.

⁹⁶ I Landi motivarono la loro richiesta di appoggio al Visconti per controbattere l'opposizione di gran parte del Collegio dei Giudici, dovuta a motivi politici, essendo costoro in maggioranza « guelfi ».

venire a chiarire la controversia sorta con i conti di Bardi (questa volta si tratta del ramo degli Ascherii) che occupavano le parti della rocca (tredici parti su sedici) spettanti ai Landi; Luchino, non ritenendo necessario un suo intervento diretto, si limitò a sollecitare quello del podestà di Piacenza che espresse sentenza favorevole ai Landi poiché risultò che gli Ascherii avevano occupato illegittimamente le terre di Bardi quando i Landi si erano dovuti allontanare da Piacenza (anni '30) al seguito della parte di Azzone Visconti⁹⁷.

Pare che nel 1307 la rocca di Bardi avesse subito una effimera dominazione di Alberto Scotti, mentre nel 1321 era stata teatro di un grandioso scontro tra la fazione viscontea e quella filo-papale⁹⁸, che si era conclusa con la vittoria della prima. Nel 1322 la rocca era infatti un caposaldo dei filo-imperiali quando venne consegnata dal castellano Gerardo Barbarossa Landi al nuovo capitano, Gentilino *de Cochonatis* che giurò di custodirla per i Landi e ad onore di Galeazzo e Azzone Visconti⁹⁹.

A Bardi che, assieme a Compiano, fu una delle due « capitali » degli Stati Landi, aveva sede il gastaldo per curare gli affari dei signori: riceveva i pagamenti degli affittuari, raccoglieva i proventi derivanti dai diritti di mercato nella piazza del borgo e quelli del pedaggio sul Ceno.

Pur avendo ottenuto, con la vendita da parte del Comune e poi con le riconferme imperiali, tutti i diritti anche sulle acque del Taro e del Ceno, nel 1347 i Landi stipularono col Comune di Piacenza un contratto di affitto ventennale per poter derivare un canale d'acqua dal fiume Ceno (nel tratto tra Carpana e Rugarlo) e per sfruttare tutti i canali che sboccavano nel fiume¹⁰⁰.

Gli unici contratti di investitura che ci sono rimasti per la Val Ceno

⁹⁷ I conti di Bardi furono sempre pronti a sfruttare ogni momento di debolezza dei Landi: negli anni '30 approfittarono appunto di una perdita di posizione dei Landi in città, mentre nel 1299 avevano citato i loro avversari in giudizio facendo affidamento forse sulla confusione creatasi in seno alla famiglia Landi per le questioni testamentarie (relative alla tutela degli eredi minorenni), dopo la scomparsa di Ubertino I; vedi le perg. 1773, 1785, 1786 del F.L.

⁹⁸ Il 20 novembre i Facini, conti di Bardi avevano sottratto con la forza la rocca al podestà visconteo Nello da Massa ed in loro aiuto si erano portati il marchese Cavalcabò, Leonardo Arcelli, Francesco Scotti con molte truppe, sulle quali piombarono, sconfiggendole, quelle condotte da Manfredò Landi, Alessandro Pallavicino, Corradino Malaspina formate da cavalieri teutonici, e i Luxardi-Granelli; POGGIALI, *Memorie storiche*, cit., t. V, pp. 171-173.

⁹⁹ Vedi la perg. 1624 del F.L.; da questo documento risulta che nella rocca si trovava una guarnigione con armi e rifornimenti; anche nel documento della divisione patrimoniale tra i tre figli di Corrado, avvenuta nel 1350 (vedi in appendice la perg. 1853 del F.L.), in cui la rocca andò a Manfredò, si accenna all'armamento di cui nel suddetto atto.

¹⁰⁰ Vedi la perg. 1787 del F.L.

riguardano il numeroso clan familiare dei Granelli che si trovavano da tempo insediati nella Val Lecca come vassalli dei Landi ¹⁰¹. Anche i Luxardi avevano terre in Val Ceno: erano antichi feudatari del castello di Monte Corneto, per il quale Riccio Luxardi *de Bocis* divenne vassallo di Ubertino I ricevendone l'investitura, ma nel novembre del 1300 le sue legittime eredi, pur cercando di far valere i loro diritti presso il podestà di Compiano e con la difesa di Pagano Granelli, ne furono private ed il castello tornò in possesso dei Landi ¹⁰².

A far luce sui rapporti che dovevano intercorrere tra questi vassalli e i Landi, ma anche tra i vassalli stessi, è utile il documento della divisione patrimoniale del novembre 1350 in cui si accenna ad un non ben definito atto di pace e ammonizione concordato da Manfredò tra i Luxardi e i Granelli, il che fa pensare a contrasti in seno alla numerosa consorteria, risolti poi con l'intervento del superiore feudale che stabilì pene pecuniarie per chi non avesse rispettato l'accordo ¹⁰³.

I beni ad est di Piacenza tra il Po e la Via Emilia

I Landi ebbero consistenti possessi anche nella pianura ad est di Piacenza, al di là e al di qua del Po: rispettivamente a Guardamiglio, a Casalmaggiore (CR), a Caselle Landi dove si trovavano le terre dette della « Contessa »; e a Roncarolo, Fossadello, S. Nazaro, Monticelli d'Ongina, Polignano, Torre di Chiavenna ¹⁰⁴, Cortemaggiore, S. Pietro in Cerro, Besenzone, S. Martino,

¹⁰¹ Nel 1299 Guglielmo Granelli ottenne in fitto per cinque anni i proventi, fitti e decime per le terre di Pietracravina, Monte Senno, Masanti e Fontana Chiusa per 37 lire e 4 soldi piacentini all'anno, mentre nel 1354 alcuni Granelli, appartenenti ad un ramo proveniente da Gusaliggio, ottennero in feudo perpetuo vari canoni annui resi da affittuari per la zona di Monte Senno; vedi le perg. 1428 e 1903 del F.L.

¹⁰² Vedi la perg. 1509 del F.L.

¹⁰³ « Item omne ius quod dictus Manfredus de Lando habet contra et adversus Luxiardos et Granellos pro aliqua pena in qua occurrerent seu ocurent posent dicti Luxiardi et Granelli et quam dictus Manfredus eis et cuilibet eorum [aci]pere possit acto pacis facte inter ipsos Luxiardos et Granellos sit et esse debeat in totum et per totum dicti domini Galvani. Et quod quelibet pena in quibus ocurent seu caderent dicti Luxiardi et Granelli occasione dicte pacis sit et perveniat et pervenere debeat in dictum Galvanum ... Et quod dictus Manfredus omnia iura que habet de predictis contra predictos Luxiardos et Granellos occasione dicte pacis dicto Galvano per publicum instrumentum cedere et dare debeat. Item quod monicio facta hominibus et personis Luxiardorum et Granellorum sit et esse debeat comunis inter dictos fratres pro tercia parte »; vedi la perg. 1854 del F.L. (si tratta di un documento in cui si stabiliscono accordi di vario genere tra Corrado, Galvano e Manfredò che hanno appena diviso il patrimonio ereditato dal padre Corrado).

¹⁰⁴ Torre di Chiavenna nel 1354 era possesso di un figlio naturale di Manfredò Landi,

Mèrcore, Fiorenzuola¹⁰⁵, Alseno, Casale Albino, Miraguardo, Castelnuovo di Alseno (oggi Fogliani), Cortina ed Arsura arrivando fino ai confini col marchesato Pallavicino di Busseto e Borgo S. Donnino.

Gli acquisti che Ubertino I aveva fatto in questa zona, impiegandovi notevoli capitali¹⁰⁶, gli vennero riconosciuti dal Comune di Piacenza nel 1262 con la concessione delle podesterie di Roncarolo, Caselle Po, Caorso, S. Nazareno ecc. e col diritto di esigere pedaggi e gabelle sui fiumi Chiavenna e Nure¹⁰⁷.

Da un esame complessivo della documentazione riguardante quest'area, si trae impressione che i Landi avessero qui portato avanti, con maggior successo rispetto alle altre zone del loro dominio, quel processo di consolidamento della loro proprietà privata — tipicamente perseguito dalla nobiltà terriera nel '300¹⁰⁸ — trasformando i beni originariamente livellari-feudali in allodiali ed acquistando decime vescovili ed ecclesiastiche in genere¹⁰⁹.

I Landi non ebbero infatti bisogno di chiedere, come per gli altri luoghi, conferme a imperatori o re, né paiono esistere atti di rinnovo delle concessioni in feudo perpetuo, attraverso le quali, almeno formalmente, riconoscesero la dipendenza feudale nei confronti del vescovo¹¹⁰, di famiglie capita-

Federico detto Guercio, che ottenne dal Comune di Piacenza l'immunità generale da tutti gli oneri reali, personali e misti, per favorire la ripresa di questo luogo, in modo da attirarvi abitanti che coltivassero le terre da lungo tempo disabitate e distrutte a causa delle continue guerre (perg. 1881).

¹⁰⁵ Negli anni degli scontri tra il partito filo-papale e quello filo-imperiale, Fiorenzuola fu un presidio del primo, controllato appunto dagli Scotti (nel 1307, 1313 e 1322). Con la pace del 1336 fu lasciata a Francesco Scotti con tutti i diritti, redditi e pedaggi qui detenuti dal Comune di Piacenza e pare che poi, nel 1338, lo Scotti la cedesse ad Azzone Visconti per un fitto annuo di 1.500 lire piacentine sulle saline del Comune: POGGIALI, *Memorie storiche*, cit., t. VI, p. 266 e vedi anche perg. 1673.

¹⁰⁶ Ubertino I riceveva investiture feudali — il cui canone era solitamente donato dal concedente al Landi — con le relative giurisdizioni e diritti fiscali, da parte dei grandi possessori della più antica feudalità ormai andati in rovina, come i conti di Lomello, i Vidalta, i Pallastrelli ed i membri del Consorzio gentilizio dei capitanei del vescovo (Vicedomini, Sordi, Arcicochi, Figlioddoni, Confalonieri, Bonifacio ecc...); CASTIGNOLI, *Il governo dei mercanti*, cit., p. 284.

¹⁰⁷ Il Poggiali riferisce che il consiglio generale ordinò che Ubertino avesse queste podesterie: « col diritto di far ragione in esse ville da 25 lire in giù e d'esigere annualmente nei distretti delle medesime uno staio di frumento per ogni paio di buoi ed una mina per ciascun lavoratore e bracciante »; *Memorie storiche*, cit., t. V, p. 295.

¹⁰⁸ NASALLI ROCCA, *Il patriziato piacentino*, cit., p. 290.

¹⁰⁹ Nel 1307 i figli di Galvano ottennero in fitto per ventinove anni — già concesso in precedenza al conte Ubertino I — dal capitolo della Chiesa di Fiorenzuola le decime e frutti ricadenti sulle terre di Alseno e Fiorenzuola, per le quali i Landi ricevevano canoni in natura dai loro affittuari. Nel 1340 i Landi versavano ancora al capitolo il canone annuo di cinque moggia di grano (perg. 1541, 1544, 1702).

¹¹⁰ Anzi nel 1347 il vescovo di Piacenza dichiarava che in futuro non avrebbe avanzato pretese, né contestato ai Landi i diritti di decima sui novali delle pievi di S. Nazaro,

neali ¹¹¹ o di enti ecclesiastici diversi ¹¹².

Su questi beni i Landi sembrano dunque aver ormai affermato un solido possesso ¹¹³ di tipo allodiale: ne disponevano infatti con la massima libertà e disinvoltura — specialmente per quanto riguarda quelli di Alseno e dell'Oltrepò — utilizzandoli come soluzioni delle doti, delle assegnazioni maritali e di vari debiti contratti sia tra loro ¹¹⁴, sia con estranei alla famiglia ¹¹⁵ ed anche come pegni per operazioni finanziarie ¹¹⁶. Essi continuarono inoltre in questo periodo ad ampliare i propri possessi nei territori di Roncarolo e Alseno — anche se in modo più contenuto rispetto all'azione dilagante del secolo precedente — attraverso compra-vendite oppure sfruttando crediti insoluti ¹¹⁷.

Roncarolo, Isola, Monticelli e di quelli tra il Po morto e il Po vivo, sulle rive dei fiumi e nell'Oltrepò; diritti che Ubertino I aveva avuto in feudo nel 1274 da Giovanni Blanco, a sua volta investito dal vescovo (perg. 1807 del F.L.).

¹¹¹ La totale mancanza di contratti che riconfermino le investiture concesse ad Ubertino nella seconda metà del '200 dalle famiglie capitaneali, lascia intendere che quegli atti di cessione in feudo celassero invece vere e proprie alienazioni a favore dei Landi; per tali cessioni i Landi non avevano mai versato neppure gli annui canoni di ricognizione.

¹¹² Fa eccezione la richiesta, rivolta dai Landi, all'Ospedale di Cadeo per avere la riconferma dell'investitura in feudo perpetuo di alcuni diritti su acque, stipulata nel 1265 (vedi perg. 1708 del F.L.).

¹¹³ Unica eccezione all'incontrastato controllo dei Landi su queste terre potrebbe essere rappresentata dall'azione del legato papale Bertrando del Poggetto che, nel 1326, confiscati i beni di Manfredo Landi perché seguace dell'eretico Azzone Visconti, concesse in feudo ai Visconti di Piacenza, fedeli alla Chiesa e danneggiati da Manfredo, i beni che questi aveva ad Alseno e Miraguardo; ma tale concessione ebbe molto probabilmente valore solo sulla carta (vedi perg. 1634 del F.L.).

¹¹⁴ Vedi le perg. 1572, 1845, 1853 (vedi appendice) e 1854 del F.L.

¹¹⁵ Ad esempio, nel 1344 Manfredo cedette ai figli di Raimondo *de Raimondis*, per un debito di 17 lire e 10 soldi piacentini, vari appezzamenti a Caselle del Po per l'estensione totale di 36 pertiche (perg. 1737).

¹¹⁶ Vi sono infatti alcuni contratti che prevedevano rapidi passaggi di usufrutto di rendite effettuati tra i Landi e Clavello da Roncarolo (un potente mercante col quale i Landi ebbero frequenti rapporti d'affari): i primi, pur mantenendo la proprietà della terra, vendevano al secondo, e poi li riacquistavano nel giro di breve tempo e per la medesima cifra, i canoni annui resi da alcuni loro affittuari; nel 1342 per 3.000 pertiche nell'Oltrepò e nel 1346 per 215 pertiche a Roncarolo (vedi perg. 1705 e 1783 del F.L.). È probabile che le cessioni temporanee delle rendite di alcune terre servissero ai Landi per fornire al socio, in mancanza di denaro liquido, il loro apporto di capitale. Nel 1342 lo stesso Clavello dichiarava di aver ricevuto da Ubertino, figlio di Manfredo, il pagamento di 140 lire, come canone annuo per terre a Guardamiglio e altrove: in questo caso si potrebbe egualmente supporre che i Landi indebitati col mercante fossero stati costretti a cedergli alcune proprietà o che, al contrario, avessero accresciuto le proprietà ottenendo l'usufrutto di terre di Clavello (vedi perg. 1840).

¹¹⁷ Nel 1320 acquistarono da Cima da Boli delle terre ad Alseno, nel borgo e nella zona detta « crocetta », per 21 lire e nel 1353 acquistarono vari appezzamenti a Roncarolo da Giacomino della Mula e da Guglielmo *de Vegiis*. Nel 1298 Pagano da Argine di

Per quanto riguarda i contratti di investitura di questa zona, non pare vi fosse una particolare preferenza nell'uso di quelli in fitto perpetuo o in fitto limitato (da dieci a dodici anni), anzi il loro numero tende ad essere equivalente; l'unico elemento che attrae l'attenzione è che i contratti rimastici riguardano, nella maggior parte dei casi, la zona di Roncarolo. Ciò è alquanto curioso: infatti nella divisione patrimoniale del 1350 tra i figli di Corrado, sono accuratamente elencati tutti i grossi appezzamenti di terreno che i Landi avevano nel territorio di Alseno¹¹⁸ e sempre in questo documento si fa riferimento all'esistenza di alcuni affittuari di terre ad Alseno dei quali si specificano i canoni (Moro da Castenuovo, Francesco Carpana, Federico da Cantiga).

Per la zona di Alseno ci è rimasto invece un unico contratto del 1311 che riguarda un affitto quadriennale a favore di Galicia, Manuello e fratelli, tutti di Bosco di Alseno, per le terre comprese nel tratto oltre il fiume Arda, da Castell'Arquato fino a Mècore sopra, con diritti sul rio di Labentilino e sulle decime, per il canone annuo di 260 lire piacentine e con obblighi di migliorie e manutenzione. Si trattava dunque della cessione di una estensione molto ampia di territorio (analoga a quella già messa in atto in Val Taro nel 1300) attuata forse per tentare nuove forme di gestione dell'immenso patrimonio, ma questa soluzione non andò forse incontro alle aspettative dei Landi perché, alla scadenza del contratto, dovettero far causa a quelli di Bosco per ottenere il pagamento dell'intero affitto¹¹⁹.

Si può ipotizzare che, dopo questa esperienza, per la gestione del territorio di Alseno i Landi abbiano adottato, almeno in linea generale, un tipo di conduzione diretta col centro amministrativo posto nel castello di Alseno, il cui possesso era mantenuto in comune tra i fratelli, il che valeva anche per i diritti d'acqua, le masserizie, gli armamenti, il bestiame, il fieno ed il pozzo che si trovavano nel cortile del *casamentum* di Alseno: un'area con varie costruzioni ad uso abitativo, lavorativo e di deposito, situata presso la Via Emilia (strada romea). In esso risiedevano i fattori e i massari dei signori per organizzare il lavoro agricolo della zona circostante¹²⁰. L'ipotesi di una conduzione diretta di questa parte del patrimonio terriero può essere avva-

Roncarolo, fattore dei Landi, indebitato con costoro doveva cedere 36 pertiche di terra a Roncarolo e 4 pertiche a S. Nazaro; nel 1306 il giudice del banco della Moneta assegnava ai Landi 26 pertiche ad Alseno di proprietà di quelli di Bosco di Alseno, loro affittuari, che avevano mancato di versare il canone annuo stabilito (vedi le perg. 1473, 1546, 1611, 1865 del F.L.).

¹¹⁸ Vedi in appendice la perg. 1853 del F.L.

¹¹⁹ Vedi le perg. 1511, 1534, 1546 del F.L.

¹²⁰ « ... mantenere casamentum dictorum fratrum de Lando in quo habitare consueverint massarii dominorum predictorum de Lando, positum prope fossatum dicti loci de Seno ... » (perg. 1511), vedi anche in appendice la perg. 1853.

lorata anche dalla presenza ad Alseno di una residenza comitatina dei Landi, nella quale dovevano recarsi spesso per controllare personalmente l'andamento dei lavori ¹²¹.

Come si è già detto, quasi tutti i contratti di investitura di terre per quest'area di pianura riguardano Roncarolo ed il suo territorio; per quanto concerne la loro tipologia possiamo notare che i canoni di affitto in denaro, con la corresponsione di « appendizi » (uno o due capponi) sono nettamente prevalenti su quelli in natura (frumento o capponi). Tali canoni dovevano essere consegnati direttamente nella casa dei Landi a Piacenza, il che comportava per gli affittuari l'inconveniente di doversi recare in città avendo a proprio carico le spese di trasporto ¹²².

L'indagine sul patrimonio fondiario dei Landi ci fa conoscere anche i confinanti con le loro terre; tra essi emergono i nomi delle più antiche famiglie nobiliari: da Rizzolo, Porta, S. Lorenzo, marchesi di Pellegrino, Figliodoni, Malvicini, Spettine, Visconti, Vicedomini, da Cario, Vidalta (ad Alseno), Vicedomini, Vidalta, Campremoldo, Abiatici, Ferrari, Grassi, Arena (a Roncarolo), Vicedomini, Balbi, Bonifacio, Vidalta (nell'Oltrepò), tutti peraltro in posizione di diminuito potere e prestigio rispetto ai secoli precedenti. Accanto a costoro si andavano accrescendo i possedimenti di famiglie minori come gli Allegri, i de Carlo, i Bonizzoni, i Bassani, i Galliani, i Roberzoni, i Vestidelli, gli Alghixii, i Petodolla e tanti altri indicati nei documenti solo con il luogo di provenienza o col patronimico. Nella zona di Alseno risiedeva pure un ramo minore dei Landi, i cui possedimenti, pur confinando con quelli del ramo principale, ne risultavano ben distinti ¹²³.

Anche parecchi enti ecclesiastici e assistenziali avevano proprietà in questa zona: il monastero di Chiaravalle della Colomba (Alseno e S. Pietro in Cerro),

¹²¹ « ... in villa Seni in curia domus domini Ubertini de Lando ... » (perg. 1494); « ... in loco Seni in curia domus filiorum quondam domini Galvani de Lando ... » (perg. 1495).

¹²² Interessanti sono le clausole finali di questi documenti: una precisa che l'usufruttuario non sarà tenuto a pagare il fitto in caso di guerra comunale tra Piacenza e Cremona — questa zona di confine doveva essere continuamente travagliata dal passaggio di truppe nemiche — che vi avesse impedito i lavori. In alcuni casi si aggiungeva però che se le terre circostanti, anche in stato di guerra, fossero state lavorate, il fitto avrebbe dovuto ugualmente essere versato oppure, nelle medesime condizioni, ai signori sarebbe spettato tutto ciò che si sarebbe potuto raccogliere. Un'altra clausola permetteva all'affittuario di vendere i suoi diritti ad altri, previa autorizzazione del signore e la consegna di 12 denari, e ferma restando l'idoneità dei nuovi acquirenti a versare il fitto. Vedi le perg. 1465, 1467, 1425, 1488, 1489, 1490, 1491, 1493, 1495, 1717, 1718, 1742, 1772, 1809, 1849, 1859, 1888, 1890, 1892, 1893, 1894 del F.L. I contratti si concentrano negli anni 1298-99, poi c'è un vuoto fino al 1341, con casi isolati nel 1343-47-49-50-51, per infittirsi ancora nel 1353.

¹²³ Vedi le perg. 1426, 1505, 1515, 1520, 1625, 1715, 1782, 1784, 1853 del F.L.

il monastero di Monteoliveto di Castell'Arquato (Alseno), il monastero di S. Savino di Piacenza (Fossadello di Roncarolo), l'ospizio d'Ongina (Alseno), la Chiesa di S. Martino di Alseno (Alseno) ed altre chiese locali (di Basilica, di Fiorenzuola, di S. Lorenzo di Roncarolo, S. Biagio di Casale Albino).

Un altro aspetto relativo alla conduzione del patrimonio terriero di questa fertile zona, riguarda il problema di irrigazione delle terre; di qui l'interesse costante dei Landi per le acque di ruscelli, fiumi, canali e fossati delle quali cercavano, attraverso una azione capillare, di mantenere o di accaparrarsi il controllo¹²⁴. I Landi vantavano diritti sulle acque di fiumi come il Nure¹²⁵ e il Chiavenna, per l'ultimo tratto del loro corso prima di sfociare nel Po, e infatti ne disponevano a loro piacimento cedendole in fitto¹²⁶.

Un sicuro strumento di dominio signorile, oltre che di lucrosi introiti era costituito dal possesso, in questa zona, di vari diritti di pedaggio e gabelle: nel 1310, in un momento favorevole in quanto la fazione filo-imperiale era al potere, i fratelli Landi ottennero dai rettori della città (Lancillotto Anguisola, Alberto Vicedomini, Ubertino Landi e Leonardo Arcelli) il diritto di esigere il pedaggio per acqua e per terra a Roncarolo e territorio e quello di passaggio sui fiumi Nure e Chiavenna, diritti che furono riconosciuti loro pertinenti da lunghissimo tempo¹²⁷.

¹²⁴ Svariati sono i documenti concernenti diritti sulle acque: nel 1299 il procuratore dei Landi, Alberico da Boli, intimava ai fratelli Galliani di curare la manutenzione dei rivi di Burrio, Siono, Cortina, Fellegaria derivanti dai fiumi Ongina e Rizola, come era stato stabilito nei patti stipulati tra Ubertino I e i suddetti, i quali erano stati associati all'usufrutto dei ruscelli in cambio di una buona manutenzione (fare canali, fossati ecc.), che permettesse ai Landi di condurre comodamente le acque nelle loro terre di Alseno. Nel 1340 il Comune di Piacenza concedeva a Manfredo ed eredi le acque delle fonti e ruscelli di Alseno, Gratarolo, Burrio e le acque fluenti in questi ruscelli da Castellario di Bacedasco fino a Burrio e dal ruscello di Calcinarie coi diritti di fare buche, chiuse, derivare canali e di pescare. Nel 1342 il procuratore Francesco Barbarossa richiedeva all'Ospedale di Cadeo la conferma dell'investitura (già rilasciata nel 1265 ad Ubertino I) in feudo perpetuo, per due staia di grano, delle acque che decorrevano dalla casa fino al mulino di Tornaora inferiore e delle acque di un canale nel fiume Chiavenna, senza però che fosse ostacolato l'Ospedale nell'uso delle acque derivate dal mulino di Tornaora sopra (vedi le perg. 1495, 1691 e 1708).

¹²⁵ I diritti sulle acque del Nure e rivi affluenti, dalle sorgenti fino a Zafignano (località situata dopo Ponte dell'Olio, scendendo verso la pianura), erano stati concessi a Bernabò Landi da Centenaro da Ludovico il Bavaro nel 1328 (perg. 1646 del F.L.).

¹²⁶ Nel 1304 i Landi affittavano per nove anni a Giannotto Oxelatore di Piacenza i diritti di pesca nel Nure, per un fiorino d'oro, dal guado *de Strictis* fino alla bocca del fiume; lo stesso diritto fu concesso nel 1353, per sei anni, al pescatore Bassano *de Robertis* da Piacenza, con l'aggiunta dei diritti sulle acque del Chiavenna (più o meno dall'altezza di Caorso fino al Po) e del Gambiole, per due fiorini d'oro (perg. 1704 e 1864 del F.L.).

¹²⁷ Questi diritti erano stati concessi dal Comune di Piacenza nel 1262.

Per quanto riguarda il pedaggio sul Chiavenna si hanno notizie di alcuni ostacoli incontrati nella sua riscossione: infatti nel 1311 il giudice del Banco del Cervo invitò Rizardo Confalonero¹²⁸ a presentarsi in giudizio per una causa promossa dal procuratore dei Landi contro alcuni che non intendevano pagare tale pedaggio¹²⁹: il giudice riconobbe validi i diritti dei Landi. Ma le molestie dovettero continuare se nel 1337 venne trasmesso al podestà di Piacenza un ordine di Azzone Visconti secondo il quale Manfredo Landi non doveva essere ostacolato nella raccolta del pedaggio che gli spettava « ab antiquo »¹³⁰.

Ad Alseno i Landi esercitavano anche diritti fiscali gestendo la gabella che il Comune di Piacenza, come era ormai prassi diffusa in tutti i comuni, tendeva ad alienare a privati¹³¹.

Da tutto quanto si è finora preso in esame appaiono alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano la vicenda politica e patrimoniale dei Landi nel periodo considerato e, al tempo stesso, forniscono utili elementi per una migliore conoscenza delle società urbane trecentesche e dei meccanismi che tanto in sede politica, quanto in sede patrimoniale regolavano i comportamenti delle consorterie familiari più potenti. In ordine di importanza, mi sembra di poter indicare quali linee principali che risultano dalla documentazione pervenutaci, di notevole interesse sebbene quantitativamente non troppo abbondante, anzitutto la caparbia volontà con la quale i Landi affrontarono e superarono le molte difficoltà che si presentarono loro per il mantenimento e quindi per la gestione del più che consistente patrimonio familiare. Di origine allodiale o vassallatico-ecclesiastica, come in genere avvenne per le famiglie eminenti della società medioevale, tale patrimonio — in terre e in diritti — ingrandito con un coerente programma di successive acquisizioni e di rivendicazioni, era collocato in importanti aree urbane ed extraurbane. Capi indiscussi del gruppo « filoimperiale », essi controllavano infatti fin dai tempi più antichi un intero settore di Piacenza, e si trovavano saldamente insediati, con le loro *domus* consortili nei punti nevralgici della città, ossia presso la cattedrale e attorno alla piazza maggiore; erano titolari inol-

¹²⁸ I Confalonieri erano una antichissima famiglia appartenente al gruppo dei capitanei vescovili e furono appunto feudatari del vescovo di Piacenza per i beni rurali nella zona attorno al Po. Da questo consorzio gentilizio si diramarono i Figlioddoni, i Figlirainerii e i Figliaggadi. Questa famiglia doveva aver perduto molte posizioni con l'espansione dei Landi. E probabile che vantassero anch'essi diritti sul Chiavenna, forse concessi loro anticamente dal vescovo. NASALLI ROCCA, *Il patriziato piacentino*, cit., pp. 297-299.

¹²⁹ L'importo del pedaggio era di 8 soldi per ogni carico di legname (perg. 1567 del F.L.).

¹³⁰ Sicuramente Manfredo doveva aver rivolto, come già in altri casi una supplica al Visconti per ricevere appoggio nella salvaguardia dei suoi diritti (perg. 1678).

¹³¹ Vedi la perg. 1854 del F.L.

tre di importanti pedaggi esatti appunto sul Po in territorio urbano.

Nel contado, la politica castellana attuata fin dagli inizi permise loro di situarsi in posizioni strategicamente valide — dal punto di vista commerciale come da quello più strettamente militare — nella zona appenninica presso i valichi verso la Liguria e la Toscana e nelle zone di pianura attorno alla via Emilia. Le valli Tidone, del Taro e del Ceno e il territorio ad est della città videro l'insediamento dei loro maggiori punti di forza. L'ampliamento dei possessi avvenne poi soprattutto verso Lazzarello, Romagnese, Alseno e Roncarolo. È da tenere presente che non cessarono mai dal richiedere per i loro possessi feudali — e le ottennero sempre — riconferme da imperatori, re o signori, contenendo al tempo stesso l'invadenza di coloro che cercarono in ogni momento di usurparne i beni, come i Malaspina di Oramala, i da Fontana, gli Scotti in val Tidone o la consorterìa dei conti di Bardi in val Ceno. In alcuni casi fu il Comune di Piacenza, timoroso della loro forza patrimoniale e politica che cercò di ostacolarli, soprattutto per quanto concerneva alcuni diritti di pedaggio, come quelli del Po, della Fodesta e di Compiano. Tuttavia, a quanto risulta dalla documentazione, i Landi furono sempre in grado di presentare prove inoppugnabili — o ritenute tali — dei loro diritti *ab antiquo*.

Altro aspetto da considerare è quello relativo ai modi di gestione del patrimonio fondiario, differenziata a seconda delle zone. Ad esempio, nelle valli del Taro e del Ceno si servirono di contratti di affitto perpetuo che paiono tendenti a rispettare una certa continuità familiare degli usufruttuari, ma che mascherano forse la reale impossibilità di opporsi alla presenza di famiglie quali i Luxardo o i Granelli, anche se in seguito, con il passare del tempo, compaiono investiture a persone diverse e revoche ad affittuari inadempianti.

Nella zona di pianura presso il Po che, essendo fertile, avrebbe dovuto garantire introiti consistenti, furono adottati contratti tanto di affitto perpetuo, quanto limitato, ed in modo particolare per il territorio di Roncarolo, mentre per le grandi estensioni di terre ad Alseno è abbastanza probabile che fosse stato messo in atto un tipo di gestione diretta sulla quale peraltro non si è molto informati. L'esame dei contratti di cui sopra ha consentito di rilevare un altro elemento importante per la costruzione della società piacentina, ossia una sorta di quadro dei proprietari i cui beni confinavano con quelli dei Landi: sono così venuti alla luce i nomi delle famiglie emergenti, le chiese, gli enti ecclesiastici ed assistenziali in una sorta di mosaico nel cui ambito non mancava però nemmeno una consistente media e piccola proprietà.

Appendice

1342 novembre 24, Piacenza, « nel palazzo del vescovo »

Manfredo, figio del fu Galvano *de Lando*, da una parte e dall'altra Galvano, figlio del fu Corrado *de Lando* fratello di detto Manfredo, agente anche a nome dei suoi fratelli Corrado canonico e Manfredo, si dividono i beni.

Originale, Perg. 1731 del Fondo Landi

In nomine domini amen. Anno ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo secundo, indicione undecima, die vigesimo quarto mensis novembris, Placentie, in episcopali palacio Placentino, in camera in qua reverendus in Christo pater et dominus dominus Rogerius Dei gratia episcopus Placentie et comes dat audientiam. Coram dominis presbitero Oberto Manaria prebendario Maioris ecclesie Placentie, presbitero Facio de Facio clerico ecclesie Sancti Vicentii Placentie cappellanis, Francisco comite de Bardi, Baxano de Landriano, Gerardo de Mixano domicellis dicti domini episcopi, domino Iohanne de Lando filio condam domini Rufini, Francisco de Urso, Guilielmo Cuiarello notario, civibus Placentinis, testibus rogatis. Cum nobilis miles dominus Manfredus de Lando, filius condam domini Galvagni ex una parte et nobilis vir dominus Galvanus, filius condam domini Conradi de Lando, fratris dicti domini Manfredi et filii dicti condam domini Galvagni, confitens in omnibus et singulis infrascriptis se maiorem viginti-quinque annos esse et curatorem specialem vel generalem aliquem non habere, suo nomine et procuratorio nomine domini Conradi canonici Placentini et Manfredi fratrum suorum a quibus est ad infrascripta et alia quam plura facienda certus nuncius et procurator constitutus ut continetur duobus instrumentis inde factis seu breviatis, illo videlicet dicte procurationis dicti domini Conradi per * * * * * et illo procurationis dicti Manfredi, per Iohannem de Filiis Michaelibus notarium, die quinto decimo mensis novembris presentis. Et quem dominum Conradum promisit se facturum et curaturum cum effectu

quod usque ad duos menses proximos ^a venturos suprascriptis et infrascriptis omnibus et singulis consenciet et firmabit et suprascripta et infrascripta omnia et singula acceptabit et ratificabit et similes partes faciet in totum et per totum ut ipse Galvanus suo nomine et procuratorio nomine dictorum domini Conradi et Manfredi faciet et fecit in pena et sub pena infrascripta et sub obligatione omnium suorum bonorum presentium et futurorum. Post cassationem de partibus alias inter partes ipsas factas per ipsos dominum Manfredum et dictum Galvanum nominibus quibus supra factam, de qua cassatione continetur instrumento breviato per Iohannem de Filiis Michaelibus notarium hodie paulo ante, volentes nominibus quibus supra ad partes et divisiones de ^b infrascriptis eorum bonis devenire, tales partes et divisiones inter se nominibus quibus supra fecerunt videlicet quod in partem dicti domini Manfredi pervenit et ipse dominus Manfredus in suam partem et nomine partis et divisionis recepit ac ipse Galvanus, suo nomine et procuratorio nomine predictorum domini Conradi et Manfredi fratrum suorum, dicto domino Manfredo preseti et recipienti in partem et nomine partis et divisionis dedit et assignavit infrascripta. Primo videlicet castrum Zavatarelli et omnes terras, honores et iurisdiciones, ficta et iura fictorum que habent, tenent et possident et pro eis habentur, tenentur et possidentur in dicto castro et teritorio Zavatarelli, castrum Ruyni et Podium cum teritorio Ruyni, honores et iurisdiciones vassalorum et vasalos dictorum castrorum et curiam et vallem Virdis et omnes terras, possessiones ficta et iura fictorum et omnes honores et iurisdiciones, venationes, piscationes, aquaria et pedagia ad dicta castra et curiam et quodlibet eorum spectantia et pertinentia. Item omnia iura, ficta ^c vasalos, honores et iurisdiciones vasalorum ad eos spectantia et pertinentia in castris, villis et teritoriis Durbechi, Lazareli, Corneti, Crote, Nebiani, Tetonencii, Preduchi et omnia alia acquissita et habita ab episcopo et episcopali palacio Bobiensi et a quibusconque aliis. Item omnes terras, domos et possessiones et ficta et iura fictorum et honores et iurisdiciones que ipsi domini Manfredus et nepotes habent, tenent et possident et pro eis habentur et possidentur in teritoriis Castrinovi de Ronchalea, Sene, Guardamillii et Contisse et etiam ubiconque ultra flumen Padi. Et omne id seu id totum quod habere debent in predictis castris et teritoriis et a quibusconque personis habitantibus in eis et quolibet eorum et etiam ubiconque ultra flumen Padi quoconque modo. Item aquam et piscarie ^d et ius aque et piscarie fluminis Lambri; item omne id seu id totum affictatum et diffictatum quod habent, tenent et possident et pro eis habentur, tenentur et possidentur in

^a Nel testo *proximum*.

^b Segue *eorum* espunto.

^c Segue *et* espunto.

^d Così nel testo.

civitate Placentie ac ius reddimendi quicquid obligatum seu sub pignere datum esset. Item omnes terras, ficta, iura fictorum, possessiones, honores et iurisdictiones et pedagium quod nunc colligitur ad pontem Clavene que ipsi dominus Manfredus et nepotes habent, tenent et possident et pro eis habetur, tenetur et possidetur in territoriis Casellarum Padi, Rumcharoli, Ruvinerge, Porcharie, Arsure, Sancti Nazarii, Sancti Petri in Cer[ro], Cu[r]tis]maiori, Puligani, Monticellis et in quibusconque aliis territoriis, partibus, locis, villis et contractis subtus stratam et in qualibet alia parte citra flumen Padi a flumine Arde versus Papiam, exceptis tantum aqua fluminis Padi et longo et traverso ipsius aque et piscaria et iure piscandi ipsam aquam et fictis que ex ipsa et iure piscandi et traversandi ipsam aquam redduntur et pedagii que nomine et pro parte dictorum dominorum Manfredi et nepotum colligentur nunc per Simonem Cappellum in platea comunis Placentie et Iacobum de Richo, de fondariciis navium et lignis et aliis ad pontem Foxuste et colligentur in futurum per quosconque per quos ipsis partibus colligi placuerit et iuribus, honoribus et iurisdictionibus de quibus et pro quibus dicta pedagia et fondaricia colliguntur et colligi debent et ficta et prestaciones ipsorum que omnia per eos superius sic^e exceptata remanere voluerunt et esse communia quo ad presens partium predictarum. Item ius reddimendi quicquid obligatum seu sub pignere datum esset ex predictis non exceptatis. Et omne id seu id totum quod habere debent in suprascriptis territoriis et partibus et a quibusconque conmorantibus in eisdem. In partem vero dictorum fratrum pervenerent et ipse Galvanus sub nomine et procuratorio nomine dictorum domini Conradi et Manfredi fratrum suorum et per eum dicto domino Conrado et Manfredo fratribus suis in partem et nomine partis et divissionis dedit et assignavit infrascripta: primo videlicet rocham de Bardi cum accessibus ipsius roche et omnia que spectant ad ipsam rocham et quicquid habent, tenent et possident et habere debent in rocha et burgo ac territorio de Bardi et a conmorantibus in eis. Item castrum quod dicitur Casaleazonum. Item totam curiam Bedognie et omnes iurisdictiones et honores et omnes res, terras cultas, vineatas et incultas, prativas, boschivas, rapina [.....]xi[.]s et valles, pascua, paludia, ripatica, piscarias, venationes, castellanias, stallarias, molendina, iura aquarum, decimarum et molendinorum faciendorum, vassallos et iura vasalorum, servorum et ancillas, angaria et perengaria, pedagia et tolomea^f et omnes honores et iurisdictiones que episcopum et episcopale palacium Placentie habent in dicto castro de Casaleazonum et dicta curia Bedognie et eius territoriis et pertinenciis de quibus redduntur annuatim nomine ficti dicto episcopo et episcopali palacio Placentie in festo Sancti Andree trigintaquatuor libras denariorum Placentinorum, ut

^e sic nell'interlinea.

^f Così nel testo.

continentur instrumento finito per Guillelmum de Terdona notarium ad imbreuiaturam Johannis Garugii notarii et subscripto per dictum Johannem Garugium, sacri palatii notarium MCCLXIII^o, indicione VII die mercurii nono mensis iulii, ipsis fratribus reddentibus et solventibus de cetero dictum fictum dictis episcopo et episcopali palacio Placentie quolibet anno termino consueto. Item omnes terras, ficta, honores, iurisdictiones, vasallos et iura vassallorum que alio quoque modo habent et habere debent et possunt in dictis curia et eius territorio et pertinenciis. Item Petram Duariam, curiam Grecii, curiam Scopari, castrum Complani et omnes terras, possessiones, ficta et iura fictorum, iura, iurisdictiones, vasallos, honores et iurisdictiones vassallorum que habent, tenent et possident et pro eis habentur et possidentur in dictis partibus et contractis et totum id affictatum et diffictatum quod habent, tenent et possident et pro eis habentur, tenentur et possidentur in Burgo Torexane vallis Tarii et eius villis seu cerconstanciis. Et quicquid habent, tenent et possident et pro eis habentur, tenentur et possidentur in Valle Tarii et Valle Ceni et qualibet earum et habere debent in suprascriptis partibus et contractis a quibuscumque personis conmorantibus in ipsis partibus et contractis et omnes honores et [iurisdiction]es piscationum, venationum, aquarum, pedagiorum ad ipsos dominum Manfredum et nepotes in dictis vallibus et qualibet earum spectantia et pertinentia. Item omnes terras, possessiones, ficta et iura fictorum, honores, iura^g, iurisdictiones vassallorum quos et que habent, tenent et possident et pro eis habentur, tenentur in locis et territoriis Seni et Miraguarde et in quibusconque aliis terris, partibus, locis et contractis citra flumen Padi ultra Ardarnam versus Parmam et districtum Parme. Item omne id seu id totum quod habere debent in dictis partibus et contractis et a quibuscumque personis in ipsis conmorantibus. Item quidem ut quelibet pars nominibus quibus supra eiusque heredes et cui dederit predictum totum sibi superius in partem obventum una cum accessibus et ingressibus cum superioribus et inferioribus suis et omni iure ratione et actione conctisque utilitatibus predicto toti in integrum pertinentibus ab hinc in antea habeat et teneat et exinde iure consimilis partis et diuisionis quicquid voluerit faciat sine alterius partis et cuiusconque alterius persone contradicione. Faciens una pars alteri ad invicem nominibus quibus supra cessionem et datum de iure retinendi et de omni iure ratione et actione realibus et personalibus, utilibus, dirrectis et mistis competentibus sibi ad invicem et competituris in predicto toto alterius superius ad invicem in parte obvento et pro eo et eius nomine et accessione vel ipsius totius occasione adversus omnem personam habentem et rem et specialiter adversus dictos imphiteutos et debitores et quenlibet eorum et eorum et cuiuslibet ipsorum heredes et bona et quamlibet personam habentem et detinentem de eorum et cuiuslibet

^g Segue *et* cancellato.

ipsorum bonis pro eis quantitatibus pro quibus obligati sunt et omnes suas actiones, defensiones et iura una pars alteri ad invicem nominibus quibus supra cessit, dedit et mandavit ut sic quelibet pars eiusque heredes et cui dederit nominibus quibus supra predictum totum sibi superius in partem obventum et pro eo possit agere, petere, recipere, recuperare, exigere, exercere, experiri, causari, defendere, uti atque in omnibus se tueri quemadmodum omnes partes in simul poterant et sicuti possent et in suo loco una pars altera et ad invicem sit et succedat et eius vices in omnibus obtineat et tamquam in rem suam una pars alteram ad invicem procuratorem constituit et precepit una pars alteri ad invicem ut de predicto toto sibi superius in partem obvento tenutam capere debeat corporalem. Et interdum constituit una pars id quod alteri parti in partem dedit nomine alterius possidere vel quasi hoc acto et expresse dicto inter ipsas partes in principio et in medio et in fine huius contractus et etiam quandoconque quod si alicui ipsarum partium evinceretur de omni eo et eo toto quod hodie tenetur et possidetur aliquid de predicto toto sibi superius in parte obvento quod ut predicti hodie tenent et possident et pro eis tenetur et possidetur quod illa pars cui non evinceretur teneatur et debeat et etiam promisit dare et restituere illi parti cui sic evinceretur medietatem eius totius quod sibi evictum foret cum medietatem expensarum in dicta causa factarum. Protestando insuper et confitendo dictus Galvanus suo nomine et procuratoriis nominibus dictorum fratrum suorum quod debitum seu omne^h id totum quantum sit et quale quod, dictus dominus Manfredus promisit et dare debet et tenetur domine Constantine, uxori domini Tomayni de Beccaria et filie condam domini Obertini de Lando fratris dicti domini Manfredi, pro dote et occasione dotis seu pro residuo dotis ipsius domine, est et esse debet pro dimidia ipsorum dominorum Manfredi et Galvani et fratrum et ad ipsos Galvanum et fratres spectat et pertinet solvere dimidiam et ita promisit et omnia alia debita que viderentur et apparerent de iure esse comunia inter eos et solvi inter eos comuniter pro dimidia scilicet dictus dominus Manfredus pro dimidia et dictus Galvanus et fratres pro alia dimidia et promiserunt nominibus suprascriptis attendere et observare sub pena infrascripta. Quas partes et divisiones et omnia et singula suprascripta promiserunt dicte partes sibi vicissim firmas et ratas habere perpetuo et tenere, attendere et observare et non contrafacere vel venire nec ea vel eorum aliquid infringere, corrumpere seu retractare nec infringi, corrumpi seu retractari sive per se nec per alium aliquo modo vel iure seu occasione vel ullo legum auxilio causa vel casu nec occasione beneficii a minoris etatis seu in integrum restitutionis nec aliqua alia occasione in pena et sub pena quingintorum florenorum boni auri et iusti ponderis, qua commissa soluta vel non ratis manentibus omnibus et singulis suprascriptis et

^h *omne* scritto a fine testo con segno di richiamo.

que totiens committatur et peti possit ac exigi cum effectu quociens contractum vel contraventum aut non sic observatum fuerit in aliquo predictorum unde pro predictis omnibus et singulis attendendis et observandis firmis et ratis habendi perpetuo et tenendis obligaverunt dicte partes sibi vicissim nominibus quibus supra pignerari omnia earum bona presentia et futura videlicet dictus dominus Manfredus sua et dictus Galvanus sua et illa dicti domini Conradi et Manfredi fratrum suorum. Et rogaverunt Iohannem de Filiis Michaelibus notarium infrascriptum quod de predictis unum et plura publica conficeret instrumenta.

(SN) Ego Petrus de Bobio imperiali auctoritate notarius publicus Placentie predictum instrumentum per Iohannem de Filiis Michaelibus notarium imperiali auctoritate publicum Placentie breviatum eius iussu scripsi.

(ST) Ego Iohannes de Filiis Michaelibus imperiali auctoritate notarius publicus Placentie predictum instrumentum breviavi et dicto Petro de Bobio imperiali notario publico Placentino tradidi vice mei finiendum et finitum me subscripsi et signum meum apposui consuetum.

1350 novembre 5, Piacenza, « nella casa in cui abita Ubertino Landi nella vicinia della chiesa Maggiore »

Ubertino figlio del fu Manfredo Landi, arbitro nella divisione dei beni tra i fratelli Corrado, Galvano e Manfredo, figli del fu Corrado Landi, stabilisce le parti.

Originale A, perg. 1853 del Fondo Landi, nell'occhiello varie note di mano diversa: « Christi, Azo, Brayda, Armanigra, Bego, Circha, Ungena, Fontana, Salmore, Gramignalle, rocha, Salmoras, Begolino, Salmoras, ego, Circha, Salmoras ».

Anno domini ab incarnatione millesimo trecentesimo quinquagesimo, indictione quarta, die quinto novembris, Placentie, in quadam camara posita in domo abitacionis domini Ubertini de Lando militis posita in vicinia Maioris ecclesie. Coram domino Albertono de Caxellis iudice, filio domini Bernardi de Caxellis, Petro de Bobio notario, filio condam Petri testibus rogatis. Cum dominus Ubertinus de Lando miles, filius condam domini Manfredi de Lando militis, arbiter et arbitrator et amicabile conponitor inter nobiles viros dominos Conradum de Lando canonicum Maioris ecclesie Placentie, Galvanum de Lando militem et Manfredum de Lando fratres, filios condam domini Conradi de Lando, ut dixit contineri instrumento dicti compromissi breviato per Gullielmum Cugiarellum notarium MCCCL, indictione tertia, die secundo iulii et prorogato^a per Laurencium de Bobio notarium MCCCL, indictione tertia, die ultimo iulii; vassis prius auditis et intelectis petitionibus et requisitionibus quas sibi dicti fratres faciebant inter se ad invicem que talles erant, petebat enim et requirebat una pars alteri et altera alteri de bonis eorum omnibus et hereditate condam domini Conradi patris eorum ad partes et divisiones inter partes pervenire et alias quam plures petitiones et requisitiones sibi vicisim faciebant dicte partes. Et ipsis omnibus et singulis diligenti et matura deliberacione examinatis, consideratis et auditis sepe et sepius allegationibus dictarum partium et vassis et examinatis iuribus ipsarum partium et facta diligenti examinacione dictorum bonorum et hereditatis, volentes

^a Nel testo *prorogatum*.

dictas partes ad pacem et concordiam reducere et parcere laboribus et expensis ipsarum partium et amicabiliter componere inter ipsas partes per rationem transacionem et amicabilem compositionem et per omnem alium modum, formam et viam per quos melius et efficacius potuit et poterat. Et auctoritate dicti compromissi sedens super quodam banco in quadam camara posita in domo habitacionis dicti domini Ubertini quem locum pro suo congruo et indopneo loco ellegit in hoc parte, Christi et gloriose Virginis Marie nominibus invocatis, dixit et sentenciavit, pronunciavit, laudavit, arbitramentatus fuit et precepit quod dominus Galvanus de Lando predictus habeat et habere debeat pro sua parte infrascriptorum bonorum, possessionum, castrorum et iurisdicionum ipsorum fratrum videlicet omnes possessiones, afitatores, vasallos, castra et iura omnia que dicti fratres habent seu habere videntur et eos pertinent quoconque modo seu causa posita in valle Tarii infra infrascriptas confineas scilicet a flumine Ubiane in sursum^b usque ad locum et a flumine Ozezne in sursum usque ad confineas vallis Zeni, remanendo villa et territorium de Taxera in parte vallis Zeni infrascripte et mirando recte super flumen Ozezne usque ad Collam de Lance et sicut a qua revertit a monte Perpeni inferius versus Bedoniam con honoribus, iurisdicionibus vassalorum, venationum, psychiarum, molendinorum, angariis, perangariis et omnibus aliis iuribus, honoribus quoconque modo dictis fratribus spectantibus et pertinentibus in predictis locis, castris et villis positis in dictis confineis. Et toto pedagio et iure colligendi pedagium in plebatu plebis de Complano loco de Complano et eorum territoriis et pertinentiis libere et expedite ad suam liberam voluntatem et sine aliquo impedimento ipsorum fratrum suorum. Item unam peciam terre laborative positam in territorio Seni in contrata ubi dicitur in Arimagnis que est bibulce sexagentaseptem et pertice due cui coheret ab una parte strata romea ab alia via per quam itur a Seno ad Castrum Novum Vicecomitum, ab alia domini Ianini Vicecomitis. Item unam peciam tere^c laborative positam in dicto territorio Seni prope strattam romeam que est pertice sex, tabule duodecim, cui coheret ab una parte rivus de Seno, ab alia (via) per quam itur a Seno ad Castrum Novum, ab alia domini Grimerii Vicecomitis. Item unam peciam terre prative positam in dicto territorio Seni ubi dicitur Gualteram que est bibulce duodecim, cui coheret ab una parte stratta romea, ab alia rivus de Seno, ab alia foxatum. Item unam peciam terre laborative et prative et caxamentate positam in dicto territorio ubi dicitur fornacem, que est bibulce vigintiquatuor, cui coheret ab una stratta romea, ab alia rivus de Seno, ab alia via per quam itur super foxatum castri de Seno. Item unam peciam terre laborative positam in dicto territorio Seni ubi dicitur Brayda de Filernis que est bibulce quinquagintaquinque, cui coheret ab una

^b Così nel testo.

^c Così nel testo.

parte via de la Peloxella, ab alia strata romea, ab alia canalle Claravallorum. Item unam peciam terre laborative positam in dicto teritorio Seni ubi dicitur Brayda de Filernis que est bibulce trigintaquinque, pertice due, tabule tredecim, cui coheret ab una parte via Peloxella, ab alia via per quam itur ad Castum Arquatum, a nulla hora adaquatorium. Item unam peciam tere laborative positam in dicto teritorio Seni ubi dicitur Armanigram, que est bibulce vigintitres, cui coheret ab una parte canalle de Armanigra, a duabus partibus Claravallorum, ab alia strata romea in parte. Item unam peciam terre laborative posita in dicto territorio Seni ubi dicitur sittum Iohannis de Chantiga que est bibulce quinque, cui coheret ab una parte domini Grimerii Vicecomitis, a duabus partibus Guidonis de Zenuyno, ab alia plebis de Castro Arquato, ab alia Guilielmi de Albino. Item unam peciam terre laborative positam in dicto territorio Seni in capite burgi Seni, que est bibulce tres et ^d pertice duo, cui coheret ab una parte strata romea, ab alia Bonadei de Marcio in parte et in parte heredis condam Petri Servani de Burlla et in parte Donini Rabiti, ab alia Guidonis de Zenuino in parte. Item unam peciam terre laborative positam in territorio Seni ubi dicitur Ronchi, que est bibulce novem, pertice tres, cui coheret ab una parte via, ab alia Razini de Lando, ab alia rivus de Seno, ab alia domini Tedaldi Vicecomitis. Item unam peciam terre laborative positam in territorio Seni ubi dicitur ad Castegnollos, que est bibulce sex, cui coheret ab una parte via per quam itur in Latendo, ab alia rivus de Seno, ab alia Rolandi de Grezo et ab alia Razini de Lando. Item unam peciam terre laborative positam in territorio Seni ubi dicitur in Begolino, que est bibulca una, cui coheret ab una parte strata romea, ab alia Rubei de Lace, ab alia hospitalis de Ungina. Item unam peciam terre laborative positam in dicto territorio Seni ubi dicitur ad Albarellam, que est bibulce tredecim, pertice due, tabule sedecim, cui coheret ab una parte strata romea, ab alia Claravallorum, ab alia domini Anrichi de Cario. Item unam peciam tere positam in territorio Seni ubi dicitur la Circha, que est bibulce septuagintaquinque, pertica una, tabule duodecim, cui coheret ab una parte flumen Ungine, ab alia versus mane foxatum de Circha, ab alia versus sero via Cremonensis. Item unam peciam tere prative positam in territorio Seni ubi dicitur fontana de Biro, que est bibulce quatuor, pertice tres, cui coheret ab una parte Claravallorum, ab alia monasterum de Castro Arquato in parte et in parte dictorum Claravallorum, ab alia parte domini Gerardi Malboconi de Castronovo. Item unam peciam tere prative positam in contrata ad Salmoras ubi dicitur Ronchi, que est bibulce duodecim, cui coheret ab una parte versus mane foxatum de Beliardis, ab alia Vidalta, ab alia heredis condam Oberti Viaroli de Castronovo. Item unam peciam tere positam in Salmoriis, ubi dicitur Ronchi que est bibulca una, pertice tres, cui coheret ab una parte * *

^d Segue *bibulce* espunto.

* * * * *
 * * * * * Item unum caxamentum quod est bibulche quatuor, pertice due et tabule duodecim, cui coheret ab una parte via per quam itur super foxam castri Seni, ab alia via per quam itur in Latendo, ab alia Razini de Lando in parte et in parte heredum condam Rainerii de Lando, ab alia * * * * *
 * * * * * Item unam peciam terre caxamentate positam in villam Seni, que est bibulce quatuor, pertice due, tabulle sex, cui coheret ab una parte strata romea, ab alia Claravallorum, ab alia infrascriptos de Lando. Item medietatem ficti quod redit et redere teneatur heredis^e condam Mori de Castronovo libre una, solidorum undecim, caponi unum et quod dominus Galvanus teneatur et debeat dare et solvere usque ad unum annum proximum venturum domino Conrado de Lando fratri suo pro adequamento parcium predictarum libras ducentum Placentinas et quod predicti dominus Conradus et Manfredus dictam partem dicto domino Galvano suisque heredibus aut cui dederit pro sua parte perpetuo liberam et expeditam dimittere et relasare debeant. Item quod dictus Manfredus de Lando habeat et habere debeat pro sua parte et in sua parte infrascriptorum bonorum, possessionum, castro- rum et iurium ipsorum fratrum infrascriptam partem videlicet omnes poses- siones, vassallos, castra et iura que dicti fratres habent seu habere videntur et eos pertinent quoconque modo seu causa posita in infrascriptis locis scilicet rocham Bardi et omnes inphiteutos, vasallos, posesiones, iura omnia quo- conque modo censeantur et que dicti fratres habent et eos spectant et perti- nent in dicta rocha de Bardi et eius territorio et villam de Cacorvoli, Car- pane, Gazo, Pontiselli et eorum teritoriis et ab inde inferius in valle Zeni, item a rivo Sborgaro ab ultra verssus^f Cravuli et villas de Commune et de la Stradella et Sidullo et Dugaria et ipsorum teritoria et totam curiam de Sco- pari et villam et territorium Petre Araldi et Tuscham et ab inde inferius per valle Zeni. Item totum ilud quod habent et habere debent seu habere videntur dicti fratres in valle Tarii a flumine Ubiane et Ozegne inferius in valle Tarii con omnibus onoribus, iurisdicionibus, vasallibus, venationibus, piscariis, molendinis, angariis et perangariis et omnibus aliis iuribus quocon- que modo dictis fratribus spectantibus et pertinentibus in dictis castris, villis, teris, teritoriis, honoribus, iurisdicionibus et eorum pertinentiis et omnia pedagia si qua sunt, exceptum pedagium plebis de Compiano quod (est) in parte suprascripti domini Galvani. Item unam peciam terre laborative positam in territorio Seni prope pontes strate rute que est bibulce quinque, pertice due, cui coheret ab una parte rivus de Seno ab alia strata romea, ab alia via per quam itur ad Salmoras. Item unam peciam terre laborative positam in suprascripto territorio ubi dicitur Salmora que est bibulce quinquagintasetem

^e Così nel testo.

^f Così nel testo.

pertrice due, cui coheret ab una parte via per quam itur ad Castrum Novum Vicecomitum, ab alia via per quam itur ad Circha, ab aliam foxatum de la Circha. Item unam aliam peciam tere laborative positam in dicto territorio Seni ubi dicitur ad Mozona et Gramignalle cui coheret ab una parte rivus de Seno, ab alia via per quam itur super Circha, ab alia boschum de Zereto ab alia monasterum monacharum de Castro Arquato in parte et in parte monasterum Columbam, que pecia est nonagintaduo bibulche. Item unam peciam tere laborative positam in suprascripto teritorio Seni ubi dicitur Brayda Filernorum que est bibulce quadraginta quatuor, pertice una, cui coheret ab una parte via Peloxella, ab alia adaquatorium, ab alia via per quam itur de prato comitis ad Castrum Arquatum. Item unam peciam tere laborative et prative positam in teritorio Seni que apelatur pratum comitis que est bibulce trigintatres, pertice due cui coheret ab una canalle Claravallorum et ab alia via per quam itur ad Castrum Arquatum. Item unam peciam terre laborative positam in teritorio Seni ubi dicitur Babaliba que est bibulce decemseptem, pertica una, tabule octo, cui coheret ab una parte via per quam itur in Late, ab alia rivus de Seno, ab duabus partibus Razini de Lando, ab alia heredis condam Rainerii de Lando in parte et in parte Gulielmi de Albino. Item unam peciam tere laborative positam in teritorio Seni ubi dicitur Vazilione que est bibulche due, cui coheret ab una parte pratum de Moronascho, omnibus partibus Claravallorum. Item unam peciam terre laborative positam in capite caxamentorum Seni de versus nonam, que est bibulce quinque, cui coheret ab una parte Frederichi de Cantiga, ab alia casamentum quod venit ad stratam, ab alia Frederichi de Cantiga in parte. Item unam peciam tere prative positam in teritorio Seni ubi dicitur Circha que est bibulce septuagintaquinque, pertica una, tabule duodecim, cui coheret ab una parte versus noman Rolandi Maltonera de Furnollo in parte et in parte Filiorum Oddonorum, ab alia parte versus mane foxatum de la Circha. Item unam peciam tere prative posite in teritorio Seni ubi dicitur Salmoras que est bibulce septem, pertice due, cui coheret ab una parte via de Salmoris, ab alia Rubei de Lacedo in parte et in parte Rapaldorum de Castronovo, ab alia Filiorum Oddonorum, ad alia Razini de Lando in parte et in parte[§] canalle per quod conducebatur aqua Ungine. Item unam peciam tere prative positam in teritorio Seni ubi dicitur Begolino que est bibulce novem cui coheret ab una parte versus sero Rolandelli de la Costa in parte et in parte Claravallorum, ab alia versus mane domini Grimerii Vicecomitis. Item unam peciam tere prative positam ad Salmoras quam tenet ad fictum Francischus qui dicitur Capra de Castronovo, que est bibulce tres, cui coheret ab una parte foxatum de la Circha in parte et in parte Rolandi Maltonera de Furnullo, ab alia heredis condam Rogerii Mori, ab alia Petri Lixeraschi de Castro Arquato. Item unam

[§] *in parte* ripetuto due volte.

peciam tere casa[mentate positam in] villa Seni que est bibulce tres, tabulle sex, cui coheret ab una parte strata romea, ab alia infrascriptorum de Lando, ab alia Claravallorum. Item unam peciam tere que consuevit esse casamentata, posita in villis Seni subtus stratam que est bibulca una, pertica una, cui coheret ab una parte strata romea, ab alia Claravallorum, ab alia Guido de Zenuino. Item fictum seu ficta que tenet heres condam Caxachi de Caxalli Albino quod est seu fuit solidos decemocto Placentinos, capones duo. Item fictum quinque starie frumenti quod redit et redere tenetur Frederichus de Cantiga et totum illud de quo et pro quo reduntur dicta ficta. Et quod dictus Manfredus de Lando teneatur et debeat de suo proprio habere, dare et solvere domino Conrado de Lando fratri suo pro adequamento partium infrascriptarum usque ad unum annum proximum venturum libras centum Placentinas. Et quod predicti domini Galvanus et Conradus dictam partem dicto Manfredo pro sua parte perpetuo liberam et expeditam dimittere et relaxare teneantur et debeant sine aliquo inpedimento et sic iudicavit et sentenciavit. Item quod dominus Conradus de Lando habeat et habere debeat pro sua et in sua parte infrascriptorum bonorum, possessionum, castrorum et iurium ipsorum fratrum videlicet omnes inphiteutos, vasallos, posesionis et iura quoconque censeantur et ^h que dicti fratres de Lando habent, eis spectant et pertinent in infrascriptis teris, locis, vilis et teritoriis scilicet a rivo Sborgaro citra versus Petram Cervariam et a vilis de Vischeto et Vischadello et in ipsis villis et a Carpana et Cacorvoli in surssum et curiam de Grecio et castrum et teritorium de Scoparo et Maxanti et Nutenegiam, Taxeram et Carixium, Fontanillem, Fontanam Chiosam et totum teritorium montis de Sene et totam vallem Leche et curiam Petre Crevune con illo quod habent predicti fratres in valle Nurie con omnibus honoribus, iurisdicionibus vaxalorum, venationum, pischariarum, molendinorum, angariis et perangariis et omnibus aliis iuribus quoquo modo dictis fratribus spectant et pertinent in dictis villis, castris, teris, locis et teritoriis et omnibus honoribus, iurisdicionibus similiter eis spectantibus et pertinentibus. Item unam peciam terre laborative et prative positam in territorio Seni ubi dicitur Gavazollum et Rupreto, que est bibulce octuagintaocto, pertice duo, cui coheret ab una parte rivus de Seno, ab alia foxatum de Gualtera ab alia via Cremonensis. Item unam peciam terre laborative positam in territorio Seni ubi dicitur Gavazollum quo est bibulce triginta, pertice tres, tabulle sedecim, cui coheret ut supra precedenti pecie. Item unam peciam ⁱ terre laborative positam in territorio Seni (ubi) dicitur Darazola que est bibulce quadragintaquinque, pertica una, cui coheret ab una strata per quam itur ad Castrum Arquatium in parte et in parte ingressu, ab alia adaquatorium in parte, via Peloxella in

^h Segue *di* cancellato.

ⁱ *pecie* nel testo.

parte, ab alia dictos de Lando. Item unam peciam terre laborative positam in suprascriptis territoriis Seni ubi dicitur prata de Porcellis que est bibulce undecim, tabulle octo, cui coheret ab una parte rivus de Seno, ab alia via per quam itur ad Castrum Arquatum, ab alia via per quam itur ad Castrum Novum a Florenzolla. Item unam peciam terre prative positam in territorio Seni ubi dicitur pratum de Rubeo, que est bibulce quinque, pertice tres, tabule decem, cui coheret ab una parte rivus de Seno, a duabus partibus domini Tedaldi Vicecomitis. Item unam peciam terre laborative et prative posite in territorio Seni ubi dicitur ad Razollas que est bibulce septem, pertice duo, cui coheret a una parte rivus de Seno, ab alia heredis condam Rainerii de Lando, ab alia via per quam itur ad Castrum Arquatum. Item unam peciam tere laborative positam in territorio Seni ubi dicitur dossis de Arazolla que est bibulche septem, pertica una, cui coheret a duabus partibus prioratus de Seno, ab alia canalle Claravallorum in parte et in parte heredis Raynerii de Lando. Item unam peciam tere laborative positam in territorio Seni ubi dicitur Peloxellam que est bibulce decem, tabulle viginti, cui coheret ab una parte strata romea, ab alia via de Pelosella ab alia domini Anrichi de Cario. Item unam peciam tere positam in territorio ubi dicitur Cerexis, que est bibulce quatuor, cui coheret ab una parte Claravallorum in parte et in parte Obertini Gaytani, ab alia Rogerii Galiani. Item unam peciam tere positam in territorio Seni ubi dicitur Cerexis prope pratum de Morenascho que est bibulce due, cui coheret ab una parte pratum de Morenasco, ab alia Rogerii Galliani, a duabus partibus Claravallorum. Item unam peciam tere laborative positam in territorio Seni ubi dicitur Ruprereto, que est bibulce quatuor, pertice duo, cui coheret ab una parte via per quam itur in Gramignalle, ab alia via per quam itur ad Salisetum, ab alia prioris de Seno. Item unam peciam tere laborative positam in territorio Seni ubi dicitur Crucem que est bibulche quatuor, pertice duo, cui coheret ab una parte via per quam itur ad monasterium de Columba, ab alia Guidonis de Zenuyno, ab alia Larioti Calderie. Item unam peciam tere gerbide positam ubi dicitur Codognollos que est una bibulcha, cui coheret ab una parte canalle Claravallorum, ab alia Somenzoni in parte et in parte tera de Messero, ab alia via per quam itur a Seno in Claravalle. Item unam peciam tere laborative positam in territorio Seni, que est bibulche quatuor, pertice tres, tabulle sex, cui coheret ab una parte via per quam itur in Claravalle, ab alia Larioti Calderie in parte et in parte domini Rabiti et Guidonis de Zenuyne. Item unam peciam tere laborative positam in capite burgi Seni verssus mane que est bibulcha una cui coheret ab una parte strata romea, ab alia via per quam itur in Gavazollum. Item unam peciam tere culte positam in territorio Seni ubi dicitur Vazilliono que est bibulce duo, pertice tres cui coheret a duabus partibus Claravallorum, ab alia Rogerii Galiani, ab alia dictorum de Lando. Item unam peciam tere prative positam in territorio Seni ubi dicitur Circha, que est bibulche septuagintaquinque, pertica una, tabulle duodecim, cui coheret ab una parte versus

mane foxatum de la Circha, ab alia versus sero (foxatum) de la Circha, ab aliis dictorum de Lando. Item unam peciam tere prative positam in teritorio Seni ubi dicitur prata de Ulmis que est bibulche quinque, tabulle quatuor, cui coheret ab una via Cremonensis, ab alia foxatum de la Circha, ab alia Claravallorum. Item unam peciam tere prative positam in Salmoris ubi dicitur Ronchi que est bibulche sex, pertice tres, cui coheret ab una parte Vidalta de Castronovo, ab alia foxatum de Beliardis, ab alia heredis condam Tedaldi de Rimalle. Item unam peciam tere laborative et prative positam in teritorio Seni ubi dicitur ad Salmoras que est bibulche sex, tabulle viginti, cui coheret a duabus partibus via de Salmoris, ab alia Francischi Stanchamplani de Castronovo, ab alia domini prioris de Seno. Item unum caxamentum con domibus in ipso edificatis quod est bibulche quatuor, tabulle quatuordecim, cui coheret ab una parte via per quam itur ad Castrum Arquatam, ab alia prioris de Seno, ab alia heredis condam Rogerii de Lando in parte et in parte dictorum de Lando. Item unam peciam tere cassamentative positam in villa Seni que est bibulche quatuor, pertice due, tabulle sex, cui coheret ab una parte strata romea, ab alia foxatum que est in capite de caxamentis, ab alia versus sero predictorum de Lando. Item medietatem ficti quod redit et redere tenetur heres condam Mori de Castronovo, solidos triginta unum et caponem unum. Et ita et sic dictus arbiter dicto domino Conrado predicta in sua parte et pro sua parte adiudicavit et sentenciavit et quod dicti domini Galvanus, Manfredus dictam partem predicto domino Conrado liberam et expeditam dimittere et relaxare perpetuo debeant et teneantur. Item arbiter arbitramentum dixit, sentenciavit, pronunciavit, laudavit et precepit quod nullus ipsorum fratrum neque aliquis alius pro eis possit nec debeat aliquid acquirere infra confineas parcium alterius partis ipsorum fratrum sine licentia et consensu illius cuius esset dicta pars. Item quod quilibet ipsorum fratrum habeat et habere debeat omne arnixum, arqua que habent de suis propriis in rocha de Bardi et aliis locis ipsorum fratrum et residuum sint comunia per tercium inter ipsas partes dividere et partiri habendo quilibet ipsorum fratrum partem ipsorum arnixum et armorum. Item quod inphiteuti cuiuslibet ipsarum parcium qui pervenerunt in partibus predictis ipsorum fratrum posint et debeant tenere, possidere, godere et percipere omnes teras, possessiones positas super partem alterius ipsorum libere sine aliquo inpedimento absque aliquo ficto seu donico persolvendo nisi illi cui dicti inphiteuti in partem pervenerint. Item quod dicti fratres vicissim unus alteri et alter alteri dare debeant omnia instrumenta que haberent penes se pertinentia alteri parti et si pertinerent utrique autenticantur expensis comunibus parcium pertencium. Item quod omnes fructus seminaciones facte hoc anno seminate seu nocte in omnibus teris dictorum fratrum in teritorio Seni seu vila vel loco de Seno esse debeant comunes dictorum fratrum et colligi debeant comuniter per dictos fratres sive eorum factores expensis comunibus ipsorum fratrum et quilibet ipsorum habeat et habere debeat terciam partem ipsorum frutium seu seminacionum

congruo tempore. Item quod dictus dominus Conradus de Lando in cuius parte pervenit quoddam casamentum con domibus eius debeat dare, restituere et solvere pro adequamento cuiuslibet predictorum fratrum libras duodecim Placentinas pro quolibet ipsorum et quod teneatur et debeat eis et cuilibet eorum fratrum sive ipsorum factoribus, massariis et nunciis gratis dare et concedere hinc ad unum annum proximum futurum habitationem et ussum dicti casamenti con domibus eiusdem quandoconque voluerint absque aliqua molestia seu impedimento inferendo per dictis fratribus seu factoribus, massariis eorum supradictis. Item quod totum masaricium et arnixum et boves seu alie bestie comunes ipsorum fratrum quod ad pressens habent dicti fratres seu alter eorum in villa seu loco de Seno ac etiam omne totum fenum ac palee que habent ad pressens in dicto loco de Seno sint et esse debeant comunes et comunia ipsorum fratrum et cuiuslibet eorum pro tercia parte. Item quod ussus putei positi in curtario seu casamento antedicto sit et esse debeat comune dictorum fratrum fratrum et dicti fratres fratres¹ et quilibet eorum et cuiuslibet eorum massarii, factores seu nuncii vel masarii posint libere et impune absque molestia et impedimento eis seu alteri eorum inferendo seu inferenda per dictum dominum Conradum per viam comunem in parte que domino Conrado pervenit predictum casamentum con domibus antedictis, conferendo et contribuendo quilibet ipsorum fratrum seu factores expensis indopneis pro manutenendo dictum puteum et quod castrum Seni et ius aque teritorii Seni sint et remaneant et esse debeant comunia inter dictos fratres et ipsorum fratrum. Item quod omne reditus et proventus annui proximi preteriti nati et recoliti in terris et super teris comunibus ipsorum fratrum sint et esse debeant comunia inter ipsos fratres quilibet pro tercia parte. Item quod quelibet pars predictarum teneatur et debeat dare et concedere viam pro eundo ad terras et possessiones alterius partis con bobus, praustris et personis ad minus danpnum si aliunde ire non possent seu via non esset per quam ire posset. Predicta omnia et singula dixit, pronunciavit, sentenciavit arbitratus et arbitramentatus fuit adiudicavit, laudavit, precepit et fieri voluit et mandavit attendi et observari inviolabiliter perpetuo per partes predictas et quanlibet ipsarum in omnibus et singulis capitulis suprascriptis et contra non veniri vel fieri de iure vel de facto per se vel per alium publice vel oculte aliqua racione vel modo iure seu causa que dici posset vel aliquid cogitari in pena et sub pena in dicto instrumento commissi apposita (et) contenta que pena totiens comitatur et peti possit ac exigi con effectu quociens per aliquem ipsorum parcium fuerit in predictis omnibus et singulis in aliquo contrafactum vel contraventum si fit ut predictum non fuerit inviolabiliter et efficaciter observatum et qua pena comissa soluta vel non racta nichilominus maneat omnia et singula suprascripta

¹ Così nel testo.

con eadem promissione et stipulacione et sub obligatione omnium bonorum presentium et futurorum parcium predictarum retento et retinendo in se dictus dominus Ubertinus arbiter antea et post iterum super predictis et aliis controversiis vertentibus seu que verti possent seu sperarentur inter ipsos fratres arbitrium iterum sentenciandi pronunciandi et declarandi, addendi, minuendi semel et pluries inter dictos fratres ad suam liberam voluntatem usque ad terminum compromissi suprascripti sive prorogationem ipsius. Et hoc presentibus dictis domino Conrado de Lando et Manfredo fratribus et Oddino Vulpe de Lando et absente dicto domino Galvano. Et de predictis rogavit me notarium dicti arbitrati ut inde unum et plura conficerem instrumenta.

(ST) Ego Petrus de Regio imperiali auctoritate notarius publicus huic interfui et rogatus ita finivi et subscripsi.